

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1954

(40^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Nuove aliquote di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici » (650) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 604, 608
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	606, 607, 608
CENINI, <i>relatore</i>	604, 605, 606, 608
DE LUCA Luca	608
FORTUNATI	605, 606, 607
MARIOTTI	606
RODA	605

« Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita » (667) (Di iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	601, 602, 603
GAVA, <i>Ministro del tesoro</i>	602, 603, 604
PESENTI	603
RODA	602
SELVAGGI, <i>relatore</i>	601
TRABUCCHI	602

« Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazione dan-

neggiate o distrutte in dipendenza di fatti di guerra » (669) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . Pag. 574, 578, 580, 587, 589, 591, 593	
BRACCESI	589
CENINI	581
DE LUCA Angelo	578, 582
DE LUCA Luca	585, 591
FANTUZZI	587, 589
FORTUNATI	575, 576, 577, 578, 580, 581, 583, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
GAVA, <i>Ministro del tesoro</i>	584, 585, 586, 587, 588, 589, 591, 592
MARIOTTI	578, 586
MAXIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	576, 577, 578, 581, 582, 583, 590
SELVAGGI	578, 591
SPAGNOLLI	585, 589
STURZO	578, 581, 582, 584, 585, 588
TOMÈ	582, 585, 587, 588, 589
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	574, 577, 578, 584, 589
VARALDO	590

« Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali degli anni 1953 e 1954 » (676) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	608, 613, 614, 616, 619
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	613, 614, 615, 617, 618, 619
DE LUCA Luca	609, 618
FORTUNATI	610, 614, 615, 616, 617, 618, 619
MARIOTTI	614
MINIO	612
PIOLA	612, 615, 617, 618
TOMÈ	613, 615
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	608, 611, 615, 617, 618
VARALDO	611, 614

« Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza, compresi i magistrati, di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici » (680) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	593, 594, 596, 598, 599, 600
BRACCESI	594, 595
DE LUCA Luca	597
FANTUZZI	599
FORTUNATI	594, 595, 596, 597, 598, 599, 600

GAVA, <i>Ministro del tesoro</i>	Pag. 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600
JANNACCONE	597, 598
MARIOTTI	597, 599
RODA	593, 594, 595
SURZO	595, 596, 597, 598, 599, 601
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	593, 597, 598, 599
VARALDO	595

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Jannaccone, Mariotti, Negroni, Pesenti, Piola, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnoli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Corti, Giacometti e Minio sono sostituiti rispettivamente dai senatori Varaldo, Bardellini e Fantuzzi.

Il senatore Minio è presente ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento.

Intervengono il Ministro del tesoro Gava ed i Sottosegretari di Stato per il tesoro Maxia e per le finanze Castelli.

BRACCESI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazione danneggiate o distrutte in dipendenza di fatti di guerra » (669) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazione danneggiate o distrutte in dipendenza di fatti di guerra », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Cercherò di riferire sinteticamente, perchè si tratta di un provvedimento trasmessoci con urgenza dalla Camera dei deputati.

È noto che con la legge sui danni di guerra, n. 968, che porta la data del 27 dicembre 1953, è stato introdotto il principio fondamentale che si possono avere due sistemi di indennizzo: il risarcimento, commisurato ad un determinato rapporto, oppure il sussidio alla ricostruzione, commisurato ad un rapporto maggiore rispetto ai valori anteguerra (1940).

Nei sistema della legge sui danni di guerra era stabilito che tutte le pratiche che riguardavano danni di guerra dovessero passare attraverso il Ministero del tesoro e attraverso le Intendenze di finanza, alla periferia.

È anche noto, a voi tutti, io credo, che presso le Intendenze di finanza si è creato un ingolfamento delle pratiche, per cui bisognerebbe formare una specie di quadrilatero di scorrimento, come è stato istituito per la circolazione dei veicoli oggi a Roma, per accelerare l'evasione delle pratiche; cosa che dovrebbe essere resa possibile da questa legge. In altri termini, questa legge toglierebbe dalla competenza degli Intendenti di finanza e del Ministero del tesoro, tutto il campo dei contributi per la ricostruzione di case di abitazione, utilizzando l'attrezzatura che già esiste per questa materia presso il Ministero dei lavori pubblici.

In questo modo si continuerebbe sostanzialmente nel campo di applicazione della legge sui danni di guerra, la trafila già stabilita in primo luogo dalla legge del 1947, poi da quella del 1949 ed infine da quella del 1951, alleggerendo il Ministero del tesoro di tutte le pratiche relative alla ricostruzione e ai contributi di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Questo si ritiene dovrebbe rendere possibile una notevole suddivisione di lavoro, perchè resterebbero all'Intendenza di finanza e al Ministero del tesoro soltanto le pratiche relative agli indennizzi di denaro e al pagamento per mobili, suppellettili, ecc., mentre tutto quel che riguarda la ricostruzione degli immobili destinati ad abitazione andrebbe al Ministero dei lavori pubblici. Si eviterebbe così agli Uffici finanziari la necessità di organizzarsi

per tutto quello che riguarda stime, progetti, collaudi, ecc., per cui non sono naturalmente attrezzati, mentre si utilizzerebbe l'attrezzatura già esistente presso il Genio civile.

Questo è il fondamento generale delle norme che vengono oggi presentate, norme che sono contenute in alcuni articoli particolari che riguardano il modo con cui avverrà il passaggio di competenze, che richiamano le disposizioni già stabilite per la concessione di contributi da parte della Amministrazione dei lavori pubblici, e che si sostituiscono alle norme per gli accertamenti dei danni di guerra di cui alla legge speciale.

L'unico rimarco che noi dovremmo fare è questo. In primo luogo, che la legge sui danni di guerra è stata approvata da una Commissione speciale alla fine dell'anno scorso e che noi oggi siamo qui per modificarla in fondo sostanzialmente col disegno di legge in esame. Credo che possiamo fare ciò, ma sarebbe stato certamente meglio se queste norme le avesse adottate a suo tempo la Commissione speciale dei danni di guerra.

In secondo luogo, c'è da notare che l'Amministrazione del Genio civile, con quella scarsità che ha di personale, forse non possiede l'attrezzatura sufficiente per poter svolgere questo lavoro con la dovuta celerità; perciò anche il Ministero dei lavori pubblici deve decentrare le pratiche nel modo più ampio possibile, in modo che poi non si creino quegli ingolfamenti che oggi ci sono nelle Intendenze e negli organi centrali del Ministero del tesoro. Perchè sappiamo che, purtroppo, quando dobbiamo fare la trafila fra Genio civile, Provveditorato alle opere pubbliche e poi Ministero, perdiamo mesi e mesi di tempo a causa dell'accumulo eccessivo delle pratiche.

Bisognerà fare un voto, che il Ministero dei lavori pubblici, in questo caso, cerchi di decentrare al massimo possibile le sue funzioni inerenti a queste nuove mansioni che gli vengono affidate, o meglio che gli vengono restituite.

FORTUNATI. Io ho apprezzato la estrema sobrietà di linguaggio del collega Trabucchi e l'ho apprezzata perchè il collega Trabucchi non ha fatto parte della Commissione speciale per i danni di guerra.

Se il collega Trabucchi avesse fatto parte di quella Commissione, il suo linguaggio sarebbe stato meno sobrio e ben più aspro. In tale Commissione i problemi oggi in discussione furono sollevati, ma non fu possibile introdurre innovazioni. Ci fu detto allora che non era possibile cambiare tutto e che l'esperienza consigliava di seguire un'altra strada.

Per questo io comincio a non capire più nulla. In quella Commissione speciale, dedicata a dar vita a quel che doveva essere l'ultima parola, una specie di testo unico organico per i danni di guerra, le questioni discusse furono appunto queste: la distinzione tra indennizzo e contributo e la questione della modificazione delle procedure relative alla ricostruzione e ai risarcimenti dei danni di guerra che avevano seguito fino allora una determinata prassi.

La nostra preoccupazione pertanto è questa: sono passati praticamente sette mesi dalla emanazione della legge ed in questo periodo l'esperienza sarebbe risultata negativa. Adesso bisognerebbe ritornare da capo: passeranno altri sette mesi per tornare forse ancora da capo?

Perchè anche allora si diceva che tutto era pronto, che tutto era stato predisposto, che bisognava tutto concentrare ed accentrare per avere direttive e criteri uniformi.

Oggi tutte le argomentazioni opposteci in sede di Commissione speciale non valgono più nulla. Ma vi è di più: qui non si tratta neanche di modificazioni della competenza di organi (cosa che sarebbe ancora non dico spiegabile perchè i problemi esistevano già allora, ma si riuscirebbe in un qualche modo a capire), ma si tratta anche di modificazioni sostanziali apportate ad alcune norme.

Perchè, infatti, chi legge il testo del disegno di legge in esame vede che certe norme vengono mantenute altre vengono abrogate per altre ci si richiama alle norme precedenti della legge del 1953. L'articolo 3 dice che per la concessione dei contributi di cui alla legge in discussione non si applicano le norme procedurali previste dalla legge 27 dicembre 1953 negli articoli 15, 17, 19, 30 e 32, mentre si applicano invece le norme procedurali fissate dal decreto legislativo 10 aprile 1947 dalla legge 25 giugno 1949 e dalla legge 3 febbraio 1951.

Orbene, queste questioni furono sollevate; si rispose: perchè volete cambiare? Il Sottosegretario di Stato del tempo, oggi Ministro, ci fece una lunga dimostrazione per convincerci che non bisognava cambiare.

Ma vi è di più. Secondo me, nel testo del disegno di legge non si provvede neanche a cambiare quel che dovrebbe essere cambiato. Abbiamo già assistito, in sede di approvazione del bilancio, al caso di un residuo passivo diventato entrata. In sede di articolo 6 si dice: saranno ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 56 della legge del 1953 e poi saranno aumentate le assegnazioni al Ministero dei lavori pubblici. Volete per favore togliere quei 21 miliardi di entrata che non ci sono? Non ci sono perchè nell'ultimo bilancio 21 miliardi di residui sono diventati 21 miliardi di entrate. Li hanno riportati a nuovo nelle entrate, i residui dei danni di guerra!

L'unica giustificazione, che non era poi tale, quale è stata? I miliardi non erano più residui perchè in base alla nuova legislazione erano disponibilità! In Aula non ho voluto andare in fondo alla cosa. Ma insomma non riesco a capire che cosa voglia dire la parola disponibilità. Comunque la giustificazione è questa: i residui non sono più tali, sono diventati disponibilità perchè la legislazione è cambiata.

Ora si ritorna alla legge di prima ed allora ritornano ad essere residui! Allora i residui sono 21 miliardi di entrata che non sono più entrata, perchè tornano ad essere residui! Come la mettiamo questa faccenda? Se dal punto di vista formale prima si diceva che la legislazione era cambiata e che i miliardi pertanto dovevano essere considerati come disponibilità; ora che si ritorna alla situazione di prima i 21 miliardi dove sono? Sono in entrata, non sono in entrata? Noi riteniamo che debbano tornare a far parte delle spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non soltanto delle spese del Ministero dei lavori pubblici, perchè erano stanziamenti che riguardavano anche altri Ministeri.

FORTUNATI. Ma la parte maggiore certamente dei Lavori pubblici, perchè la legislazione sui danni di guerra, che era di-

ventata maggiormente operante sul piano finanziario che non sul piano tecnico, riguardava soprattutto la ricostruzione delle case. E su questo punto mi pare che non ci possano essere dubbi di sorta.

Comunque, qui non si tratta di essere favorevole o di essere contrario al disegno di legge, nè si tratta da parte nostra di fare una opposizione di principio che non avrebbe senso. Se la esperienza ha dimostrato la esigenza di tornare al Ministero dei lavori pubblici, si ritorni pure a questo Ministero.

Io ho delle preoccupazioni perchè anche gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici oggi sono eccessivamente oberati di lavoro, non soltanto riguardante la riparazione delle case danneggiate per eventi bellici, ma perchè vi è una mole di lavori pubblici che è in ritardo di esecuzione. Non si può dire, inoltre, che in detti uffici vi sia un personale eccessivamente sovrabbondante. Anzi penso che in taluni uffici periferici il personale sia inadeguato al bisogno, non come capacità, intendiamoci bene, ma come consistenza numerica.

Ora ripeto che non solleviamo eccezioni preclusive perchè riconosciamo che l'esperienza deve contare qualche cosa nella Amministrazione pubblica, per quanto siamo convinti che non era opportuno, l'anno scorso, modificare una prassi che bene o male si era fino allora seguita. Ma quello di cui siamo preoccupati francamente è l'aspetto finanziario. Perchè se noi vogliamo che effettivamente, se non tutte le norme, almeno i principi di carattere generale della legge sui danni di guerra abbiano attuazione, dobbiamo tener presente che l'assunto fondamentale della legge era che ogni anno dovevano essere impostati in bilancio *almeno 30 miliardi*.

Quando io parlai in Commissione speciale, chiesi, a proposito dei residui: che cosa avverrà delle somme che sono già state stanziare e per cui eventualmente non è in corso la spesa? Risposta: certamente andranno ad aumentare i 30 miliardi.

Cosa è avvenuto nella impostazione del bilancio di quest'anno? Non soltanto sono rimasti i 30 miliardi, ma le somme già stanziare e non spese anzichè andare ad aumentare

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

40ª SEDUTA (23 luglio 1954)

la spesa globale per i danni di guerra, sono anche diventate delle entrate.

A me interessa il funzionamento del Ministero dei lavori pubblici! Orbene, il Ministero dei lavori pubblici può fare una brutta figura nel cambio, cioè nel riprendere in mano la ricostruzione edilizia. Occorre pertanto che le somme che erano state già stanziare rimangano al Ministero dei lavori pubblici; oltre una quota dei 30 miliardi, perchè al Ministero dei lavori pubblici non potranno andare certamente tutti i 30 miliardi, ma solo quella quota che riguarda i contributi per le case di abitazione civile che si trovano nel territorio nazionale. Questa, se non erro, è la intenzione generale del disegno di legge.

Sarà data, quindi, una quota dei 30 miliardi, ma quel che aveva prima il Ministero dei lavori pubblici ora non lo ha più! Bisogna pertanto eliminare la stortura nel bilancio. In tale maniera vi sarà la possibilità di compiere un lavoro a vasto respiro e si sarà in grado di rispondere alla aspettativa dell'opinione pubblica, meglio di quel che possa derivare da un riparto fatto ora dal Ministero del tesoro.

Riprendendo il Ministero dei lavori pubblici la ricostruzione che era già di sua competenza, alla periferia e al centro, che cosa è avvenuto di quelle somme che erano già a disposizione? Le disponibilità non vi sono più: questa è la verità. Allora io ho l'impressione che la aspettativa, derivante dal ritorno in seno al Ministero dei lavori pubblici delle competenze in merito alla ricostruzione delle case che hanno diritto a contributo, possa andare delusa per insufficienza materiale di fondi.

TRABUCCHI, *relatore*. Desidero chiarire due cose. La prima è questa: l'articolo 292 dello stato di previsione, al quale ha fatto riferimento il senatore Fortunati, non riguarda le somme stanziare l'anno scorso, ma riguarda (almeno così ha detto il Ministro del tesoro) somme stanziare negli anni precedenti. La legge del 1953, che ha stabilito che le somme non utilizzate nell'annata debbano essere portate in aumento delle somme da stanziarsi negli anni successivi, cominciava ad avere applicazione soltanto col bilancio 1953-54. Invece le somme di cui si parla dovrebbero riguardare stanziamenti ancora degli anni pre-

cedenti, che fino all'anno scorso sono stati in sospeso, perchè aveva vigore la legge per cui si potevano utilizzare gli stanziamenti anche degli anni precedenti, purchè entro il 30 giugno 1954.

Al 30 giugno 1954 le somme di cui si tratta non diventavano più residui perchè essendo cambiata la legge sui danni di guerra non rappresentavano più stanziamenti per un determinato scopo, per cui era stato assunto l'impegno. Non potevano, d'altra parte, essere portate a diminuzione del *deficit* degli anni per cui erano stati stanziati, perchè si trattava di bilanci chiusi. Ed allora sono stati recuperati come entrate fittizie, formali nel bilancio del 1954-55. Ed il Ministro del tesoro lo ha detto anche chiaro, parlando del *deficit*. Il *deficit* preventivato di questo anno dovrebbe essere teoricamente aumentato di questi 21 miliardi, che non sono un'entrata di competenza di quest'anno, ma soltanto un recupero formale di fondi destinati già ai danni di guerra, che oggi non possono essere più spesi in base a quella legge.

Quanto al secondo chiarimento che desidero dare, è che l'articolo 3 del disegno di legge che oggi abbiamo in esame, dice che per la determinazione del contributo si applicano le disposizioni dell'articolo 19 della legge del 1953, cioè sono la competenza e la procedura che vengono spostate, ma il concetto informatore della legge rimane tale e quale. Non si ritorna oggi al vecchio sistema, agli effetti della concessione dei contributi. Il sistema è sempre il nuovo, solo è spostato tutto l'*iter* che l'avente diritto o l'aspirante avente diritto ha da fare per raggiungere il contributo che chiede.

FORTUNATI. Se fosse così, gli articoli 4, 5 e 6 non avrebbero ragione d'essere!

TRABUCCHI, *relatore*. Riguardano sempre il modo con cui può ottenersi il finanziamento, ma la legge fondamentale resta quella attuale.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le norme dell'articolo 4 e dell'articolo 5 sono quelle della legge del 27 dicembre 1953. Il concetto è stato quello di riportare in questa legge proprio le norme più favorevoli per i danneggiati.

FORTUNATI. L'articolo 5 dice che non si applica il disposto dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1953!

TRABUCCHI, *relatore*. Aggiungo che c'è una norma notevolmente innovatrice in questo disegno di legge e cioè quella che permette addirittura la costruzione anche fuori dei Comuni dove si è verificato il danno. Questa è una norma sostanzialmente innovatrice a favore degli aventi diritto, norma su cui richiamo la vostra attenzione.

MARIOTTI. Io non ho potuto studiare a fondo questo disegno di legge per il semplice fatto che siamo venuti a conoscenza di esso soltanto ieri sera. Non abbiamo potuto pertanto studiare con cura i vari articoli, nè risalire alle fonti, ai principi informativi della legge, ragione per cui vorrei soltanto chiedere un chiarimento.

Anzitutto desidererei sapere presso a poco quale sarà l'onere per la concessione di questi contributi.

Inoltre all'articolo 6, si dice: « Corrispondentemente saranno ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953 ». Ma il Ministro ha un criterio suo per far questo? Da quali capitoli di spesa saranno stornate queste somme?

TRABUCCHI, *relatore*. Da quei 30 miliardi di cui si parla.

PRESIDENTE. Cioè dal capitolo destinato al pagamento dei risarcimenti per danni di guerra!

DE LUCA ANGELO. Mi dichiaro favorevolissimo a questo disegno di legge.

Per quanto si riferisce alle osservazioni del senatore Fortunati, circa quella somma di 21 miliardi, ricordo che il terzo comma dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953 dice che « all'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 si fa fronte con le disponibilità degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri riguardanti contributi ed altre spese per danni di guerra ». Per il futuro, il comma primo della medesima legge stabilisce una spesa non

inferiore ai 30 miliardi. Ragione per cui non mi sembra che ci sia nulla di irregolare.

SELVAGGI. L'articolo 59 della legge 27 dicembre 1953 dice che le domande per la concessione di mutui per il finanziamento di opere distrutte o danneggiate da eventi bellici vanno presentate alle Intendenze di finanza. Ora all'articolo 5 del disegno di legge in discussione si stabilisce che per i mutui che il proprietario intenda contrarre per la riparazione o la ricostruzione di case di abitazione non si applica il disposto dell'articolo 59 della legge citata. Io sarei del parere di mantenere queste disposizioni dell'articolo 59.

Per quanto riguarda poi questi contributi, dal momento che l'Istituto di credito non ha alcun obbligo di concederli ritengo che la legge resterà in pratica lettera morta.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il criterio informatore del presente disegno di legge è quello di passare al Ministero dei lavori pubblici tutta la competenza sulla parte edilizia.

Per il resto la procedura resta quella della legge precedente.

SELVAGGI. È una questione di fondo, non di procedura! Gli Istituti di credito che sono autorizzati a fare queste operazioni, non sono obbligati a concedere i mutui.

STURZO. Gli Istituti di credito non possono essere obbligati a determinate operazioni di mutuo, tranne che lo Stato non ne assuma la responsabilità.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La ragione per cui a distanza di sette mesi, come ha fatto rilevare il senatore Fortunati, da un sistema unitario come era stato concepito dalla legge 27 dicembre 1953 si sia ritenuto necessario e opportuno giungere ad un'altra legge che in sostanza rappresenta lo stralcio della ricostruzione edilizia dalla legge-madre del 1953, è determinata semplicemente da alcune considerazioni di carattere pratico che io ho fatto, poichè sono stato io che praticamente ho attuato la legislazione in questo campo. Orbene, mi son dovuto accorgere nella

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

40ª SEDUTA (28 luglio 1954)

attuazione della legge che se noi avessimo seguito i criteri informatrici in essa contenuti, i quali da un punto di vista pratico non erano certo ottimi, noi per la ricostruzione edilizia avremmo dovuto impiegare chi sa quanto tempo.

E mi permetto di ricordare agli onorevoli senatori l'iter della procedura che si sarebbe dovuta seguire dai danneggiati se avessimo mantenuto la vecchia legge. Si sarebbero dovute presentare le domande alla Intendenza di finanza, la quale doveva istruirle per conto suo, per trasmetterle poi al Genio civile. Chiunque di noi ha un minimo di esperienza per sapere che quando in una pratica interferiscono le volontà di più Amministrazioni, si forma un enorme arretrato. Una volta trasmessa al Genio civile, questa domanda doveva compiere la sua istruttoria; compiuta questa, doveva essere restituita alla Intendenza di finanza che avrebbe convocato la Commissione provinciale, ancora da costituire.

La Commissione provinciale avrebbe dovuto emettere il proprio parere circa la natura del contributo, le modalità, ecc. Una volta emesso questo parere (ed il tempo che si perde è dimostrato dalle decine di migliaia di pratiche che ancora giacciono presso le Intendenze di finanza), il Genio civile, con un suo provvedimento, avrebbe dovuto fissare la data di inizio e di cessazione dei lavori e vigilare sulla ricostruzione stessa. Chi di voi se ne intende, saprà quale è lo scambio di carte, di atti, di istruttorie tra l'Intendenza di finanza, il Genio civile, la Commissione provinciale e nuovamente il Genio civile. Mi sembra che non ci sia dubbio, pertanto, sulla necessità della restituzione pura e semplice della competenza alla Amministrazione dei lavori pubblici la quale si avvale di un organo squisitamente tecnico, quale quello del Genio civile. Non son qui per fare dei riconoscimenti per l'una e l'altra Amministrazione; ma sta di fatto che il Genio civile in otto anni di ricostruzione, per quanto mi risulta, ha bene operato perchè le case sono state ricostruite, questo in gran parte è dovuto alla abnegazione di quei funzionari che in questo momento sono gli unici competenti.

Affidare tutta la ricostruzione edilizia alla Amministrazione dei lavori pubblici mi è sem-

brato la cosa più naturale, perchè in questo modo avremmo veramente sveltito le procedure. E questo significa soprattutto, andare incontro a quelli che sono gli interessi specifici dei danneggiati.

Che cosa chiedono costoro in sostanza? Che la propria casa venga ricostruita il più presto possibile. Mi pare, quindi, che sia nostro dovere di legislatori di riportare le cose a quella procedura che aveva già d'altra parte avuto precedentemente un'esito favorevole. Dobbiamo cercare di venire incontro ai danneggiati in termini concreti e non solo teorici. Questa è la finalità della legge in esame.

Ma ci sono anche altri motivi che l'onorevole relatore ha accennato oggettivamente e che posso confermare con dati di fatto specifici. Qui si tratta non solo di attribuire una competenza specifica, ma anche di adoperare strumenti più idonei. Dovete sapere che nelle 92 Intendenze di finanza presso cui esiste una sezione danni di guerra, vi sono 1.003 impiegati. Non mi dilungherò ad esporvi quale sia la capacità di questi impiegati: essa è la più scadente che ci possa essere, perchè questi funzionari impiegati nelle sezioni dei danni di guerra sono passati a questi uffici da Direzioni generali sciolte e da Ministeri soppressi. Non si tratta certamente degli elementi migliori. Or bene, se voi pensate che in tutta Italia ci sono 1.003 funzionari che si occupano di questi danni di guerra e che per poter aumentare il loro numero bisognerebbe fare dei concorsi, cioè fare delle leggi apposite ed aspettare quindi degli anni, comprenderete come il sistema proposto sia utile e pratico, nell'interesse dei danneggiati, che da dieci anni attendono la possibilità di veder ricostruite le loro case e come solo attraverso queste nuove disposizioni tali aspettative possono trovare una soluzione concreta.

Di guisa che noi trasferendo tutte le pratiche della ricostruzione edilizia (che sono poi le più difficili e delicate) avremo ottenuto due scopi. Anzitutto avremo restituito alla competenza specifica del Ministero dei lavori pubblici questa parte importantissima dei danni di guerra; e debbo aggiungere che presso tutti gli uffici del Genio civile vi è una sezione per i danni di guerra che è attrezzata e che dispone di funzionari che andrebbero in aggiunta a quelli

delle Intendenze di finanza. Nello stesso tempo, verremo a liberare il Sottosegretariato per i danni di guerra di questa mole imponente della ricostruzione edilizia con la conseguenza che quei 1.003 impiegati potranno essere adibiti a un lavoro più celere e più organico per un disbrigo migliore di tutte le altre pratiche che non sono poche. Se pensate che le vecchie pratiche di danni di guerra ammontano a 3 milioni e mezzo circa, di cui la gran parte è costituita da domande di risarcimento per beni mobili e per beni di uso domestico, vedrete che evidentemente con questa leggina veniamo a dare la massima sollecitudine al disbrigo di queste pratiche, cosa che costituisce la finalità che il legislatore si è proposto.

Per quel che riguarda poi gli stanziamenti, il testo ribadisce un concetto unitario che è rimasto in questa legge (e si è voluto che rimanesse) perchè abbiamo, in sostanza, soltanto sottratto la competenza per la concessione dei contributi, mentre l'indennizzo rimane nella competenza delle Intendenze di finanza, secondo la legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Non entro in merito alla questione se quei miliardi, cui ha fatto cenno il senatore Fortunati, siano sopravvenienze attive o residui. Sta di fatto che la legge del 1953, all'articolo 56, prevede uno stanziamento, per ogni esercizio finanziario, non inferiore a 30 miliardi, in cui sono compresi tutti i danni di guerra, quelli cioè indicati all'articolo 4, nelle quattro lettere. Il fatto che noi con questa legge, per ragioni di procedura, si sia voluto restituire alla competenza dei Lavori pubblici la ricostruzione edilizia, non implica affatto che le somme già destinate per il finanziamento dei danni di guerra vengano qui minimamente diminuite.

Per quel che riguarda l'esercizio 1953-54, si dispone che il Genio civile, con i fondi che ha, provvede a queste esigenze. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, in relazione proprio al numero delle pratiche che saranno istruite, dai 30 miliardi, nell'esercizio 1954-55, detrarà quella quota che deve essere destinata alla ricostruzione edilizia, per cui non si può dire e pensare che sia stata tolta neanche una lira per i danni di guerra. Infatti la ricostruzione edilizia non è

che una delle parti dei danni di guerra compresi nell'articolo 4.

Quindi la presente legge, sotto questo aspetto, non solo non toglie nulla ai danneggiati (perchè si può pensare in un primo momento che siano stati diminuiti gli stanziamenti), anzi, sotto l'altro aspetto, accelera la procedura ponendo a disposizione dei danneggiati un numero di impiegati maggiore di quello che attualmente essi non abbiano.

FORTUNATI. Io ho detto che non faccio questione di principio, perchè ciò sarebbe estremamente inopportuno di fronte a problemi di così grave portata e di interesse generale. Però tengo a ripetere che tutte le argomentazioni che oggi sono state svolte dall'onorevole Sottosegretario furono da me svolte in sede di Commissione speciale per i danni di guerra e ci fu detto allora che noi facevamo l'opposizione per l'opposizione!

PRESIDENTE. Mi sembra, senatore Fortunati, che ella debba aver piacere che siano oggi accolte le osservazioni che ha fatto allora e che ora vengono tradotte concretamente in norme di legge.

Credo, comunque, che dopo le ampie dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario possiamo ritenere chiarite a sufficienza tutte le questioni relative a questo disegno di legge.

Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Alla concessione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti nel territorio nazionale in dipendenza di eventi bellici definiti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, di proprietà di cittadini italiani o di enti o società di nazionalità italiana, o loro aventi causa, secondo la base di commisurazione, nelle misure e con i limiti previsti dalla legge stessa, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai cittadini italiani o agli enti o società di nazionalità italiana, o loro aventi causa, che riparino o ricostruiscono fabbricati di loro proprietà adibiti al momento del danno ad uso di civile abitazione.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 44 e 49 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

FORTUNATI. Constato che al Ministero dei lavori pubblici ritorna la competenza per le case di civile abitazione. Allora la domanda che vorrei porre è questa: e per gli immobili che non sono di civile abitazione?

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Provvede la legge 27 dicembre 1953, n. 968!

FORTUNATI. Ma non possono sorgere fin da ora preoccupazioni in questo campo? Perché se si sostiene giustamente che la competenza è del Genio civile per gli immobili di civile abitazione, si può pensare che l'organismo della Intendenza di finanza possa essere efficiente per gli altri immobili?

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Noi dobbiamo tener presente in questo caso quale è l'oggetto. Nella ipotesi di danni alle industrie, l'oggetto fondamentale è la ricostruzione dell'industria, non del fabbricato. Il fabbricato, in questo caso, non è altro che una parte spesso e volentieri secondaria della azienda industriale. Resta sempre fermo quel concetto unitario, che debba rimanere al Sottosegretariato per i danni di guerra tutto quel che concerne i danni di guerra, ad eccezione dei beni immobili per uso di civile abitazione. Quando parliamo di industria, anche se si tratta di ricostruire uno stabile, non è detto che la competenza sia direttamente del Genio civile, che interverrà solo attraverso quella lunga procedura di cui vi ho parlato. Quindi il Genio civile interviene direttamente ed ha una parte preponderante solo per la ricostruzione e il risarcimento dei danni alle abita-

zioni. Ciò perchè per la ricostruzione delle case di abitazione, in definitiva, noi abbiamo bisogno di sollecitudine.

Per quel che riguarda l'industria, invece, la competenza, ai fini della concessione dei contributi, rimane quella stabilita dalla legge 27 dicembre 1953.

Dobbiamo peraltro considerare, a proposito delle industrie, che quelle veramente sane in dieci anni sono state ricostruite attraverso tutte le provvidenze del Governo e attraverso il contributo americano. Ma non voglio entrare in una questione di questo genere. Ci sono industrie che ritengono di poter avere dei contributi, che, oltre tutto, in base all'articolo 28 della legge del 1953 non vanno oltre i 44 milioni. Non è pensabile, peraltro, che una industria veramente seria abbia bisogno di questi milioni.

STURZO. Si potrebbe però trattare di piccole e medie industrie!

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esatto! Ecco che cosa avviene a questo proposito: che le Commissioni, in questo caso, dovranno funzionare molto seriamente. Mentre oggi per i danni ai beni mobili si è avuta veramente una certa larghezza — anche per le direttive impartite dal Ministero del tesoro, nel senso che quanto prima paghiamo, tanto meglio è, anche perchè se pagheremo qualche cosa di più non sarà un gran male — invece, di fronte ad un danneggiato che ha avuto distrutta una sua industria, ci troviamo nel tipico caso di dover fare una causa vera e propria. Il danneggiato è l'attore e lo Stato è il convenuto, ma il danneggiato dovrà provare in termini di assoluto rigore se il danno è avvenuto e quale è la entità del danno stesso.

Quindi la ricostruzione edilizia per l'industria deve rimanere fuori della legge in esame per quel criterio di unicità con cui è stata imposta la legge stessa. Sono due cose completamente distinte. L'oggetto della industria assorbe il criterio edilizio per quella parte che può riguardare l'industria.

CENINI. Siccome lo scopo del disegno di legge è il passaggio della competenza ai Lavori pubblici per quel che riguarda la rico-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)40^a SEDUTA (28 luglio 1954)

struzione edilizia, vorrei osservare qualche cosa.

All'articolo 2 si dice che i contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai cittadini italiani o agli enti o società di nazionalità italiana, o loro aventi causa, che riparino o ricostruiscano fabbricati di loro proprietà adibiti al momento del danno ad uso di civile abitazione. Ora non ho presente la legge del 27 dicembre 1953, ma mi sembra che si modifichi la situazione precedente nel senso che coloro che al momento del danno avevano una casa che non era di civile abitazione non hanno diritto al contributo.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La preoccupazione è di salvare tutte le costruzioni che possano comunque servire, anche per effetto della applicazione della legge, a case di civile abitazione. È previsto anche il caso delle abitazioni adibite ad albergo. Coloro che vogliono trasformare quello che era già un albergo in case di civile abitazione possono usufruire dei contributi della legge 27 dicembre 1953.

DE LUCA ANGELO. Desidero un chiarimento in relazione alle osservazioni del senatore Fortunati. È chiaro che per le industrie, in base a questo disegno di legge, si seguirà un criterio diverso; ma quella parte di un fabbricato industriale, che fosse adibita a civile abitazione, rientra o meno nei casi cui si provvederà con questo disegno di legge? È bene che si chiariscano le idee su questo punto.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È una questione di interpretazione; caso per caso si tratterà di vedere se l'elemento prevalente, è l'industria o il fabbricato, pur appartenente all'industria, ma adibito a civile abitazione. Questo perchè, mentre per ricostruire le case di civile abitazione ci valiamo delle procedure previste in questo disegno di legge, per gli altri edifici non possiamo non valerci della legge 27 dicembre 1953, perchè la parte di fabbricato adibita a civile abitazione non ha spesso alcuna ragione d'essere.

STURZO. Potrebbe anche avere ragion d'essere! Bisogna esaminare caso per caso e ve-

dere se nel caso particolare si deve applicare o l'una o l'altra legge.

DE LUCA ANGELO. In un fabbricato industriale, a norma del catasto edilizio urbano, vi possono essere degli appartamenti classificati di civile abitazione. Per questa ragione non mi sembra opportuno il sistema di esaminare, caso per caso, il prevalere di un elemento o dell'altro, ma ritengo che sia meglio, addirittura, scindere una parte del fabbricato in questione dall'altra.

Ad ogni modo, quello che invocavo, era, se possibile, un chiarimento.

Poi volevo fare un'altra osservazione: in questo disegno di legge si parla di case di civile abitazione. Ci sono molte case che non sono di civile abitazione, ma sono rurali e che evidentemente non sono comprese in questa legge.

L'articolo 38 dell'altra legge parla di danni alle aziende agricole, e noi sappiamo che ci sono molti Comuni costituiti prevalentemente da abitazioni classificate rurali. Quindi ci troveremmo di fronte a questa situazione: mentre per le unità immobiliari considerate di civile abitazione si seguirebbe la procedura più rapida, lo stesso trattamento non avrebbero le abitazioni rurali. Ora io ritengo che anche le unità di abitazioni rurali, debbano valersi della legge in esame, perchè risolveremmo il problema anche di queste abitazioni, tenendo conto di quelle che sono le finalità del disegno di legge che stiamo discutendo.

TOMÈ. Ritornando alla questione posta dal collega De Luca in ordine agli appartamenti annessi ad edifici industriali o commerciali, i quali dovrebbero essere considerati a sè, indipendentemente dalla posizione dell'industria o dell'attività commerciale, posso portare la mia testimonianza ed esperienza per affermare che in realtà vi è stato un trattamento differenziale. Cioè tutte le abitazioni che facevano corpo con l'immobile industriale o commerciale, praticamente sono state trattate come fossero alloggi normali, staccati dal complesso industriale o commerciale.

Questo mi risulta, ragione per cui mi pare che la questione posta dal collega De Luca sia superata. Non si può mettere infatti in dub-

bio ciò che è già una interpretazione in atto.

Piuttosto mi preoccupa questa specificazione circa la distinzione tra abitazioni civili e abitazioni rurali.

Io non ho presenti tutte le leggi anteriori, ma sta di fatto che noi abbiamo visto partecipare lo Stato alla ricostruzione anche di fabbricati che erano rurali, ma che servivano di abitazione alla famiglia contadina.

Vorrei su questo punto aver maggiori assicurazioni; siccome ho l'impressione che già si provvedesse alla ricostruzione dei fabbricati rurali destinati ad abitazione, non vorrei che adesso sorgessero delle discussioni in proposito.

Se con queste norme che noi andiamo ad approvare si dovesse stabilire che restano escluse le abitazioni rurali, si imporrebbe una rettifica della formulazione della legge.

FORTUNATI. Era mia intenzione dire le stesse cose che sono state esposte dai colleghi De Luca e Tomè. A mio parere vi è una questione di carattere ancor più generale: non v'è dubbio che ci troviamo di fronte ad immobili nei quali l'elemento edilizio rappresenta necessariamente l'elemento tecnicamente prevalente rispetto all'attività economica, sia essa industriale, sia essa commerciale, sia essa agricola. Abbiamo cioè un complesso di attività economiche, per cui in definitiva l'attività economica si risolve praticamente nell'immobile. Così tutte le aziende artigiane e commerciali in un certo senso marginali, tutti i piccoli commercianti, tutti i piccoli esercenti e i contadini, senza distinzione alcuna, non possono evidentemente svolgere alcuna attività economica senza l'immobile. La loro attività economica è legata al fatto di poter anzitutto disporre dell'immobile.

Non aspettiamo dunque altri sette mesi per renderci conto di questo: l'esperienza vi ha insegnato che per le abitazioni civili dovete far capo al Genio civile. Ebbene al Genio civile dovete far capo ogni qualvolta si tratta di immobili che rappresentano la parte decisamente prevalente per il ripristino di una attività economica.

Se, ad esempio, si dà all'espressione: « civile abitazione » l'interpretazione classica tra-

dizionale, non c'è dubbio che tutte le case rurali scno escluse.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo a mio parere non è esatto.

FORTUNATI. Ad ogni modo, almeno secondo la terminologia tecnica, è così: per case di civile abitazione si intendono gli edifici compresi nel Catasto edilizio urbano.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma non siamo nella legge scorporo: qui il Catasto lasciamolo stare! La dizione esatta era nella legge 27 dicembre 1953, n. 968.

FORTUNATI. Ma la legge 27 dicembre 1953, n. 968, ha ragione d'essere appunto perchè tratta in maniera diversa i fabbricati rurali e le case di civile abitazione, adottando per i fabbricati rurali una procedura ed una misura diverse nel contributo. È dunque pacifico che per essi continua in pieno la legge n. 968 con la sua procedura; ed è questo il problema, ed è questa la nostra preoccupazione: se voi giustificate (a mio parere giustamente) la competenza del Genio civile per accelerare la procedura nell'interesse dei danneggiati, identica conclusione deve profilarsi per la ricostruzione dei fabbricati rurali.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi scusi, ma o noi rimaniamo nei binari che sono stati proposti, oppure l'attuale disegno di legge non rappresenta più nulla: non è che io non voglia accettare qualunque eccezione e qualunque discussione, ma io devo far presente un'altra cosa fondamentale: nessuno si faccia illusioni al di là dei limiti qui stabiliti, il primo dei quali è quello dei 30 miliardi. È inutile pensare che io possa fare la ricostruzione con un colpo di bacchetta magica: vi potrei dire, se avessi molto tempo, come ho organizzato e intendo organizzare il lavoro, proprio per venire incontro a tutte queste situazioni che non possono sfuggire a chi dalla mattina alla sera, come me, si occupa di danni di guerra.

Dunque, o ci accontentiamo della ricostruzione come viene prevista, o facciamo un'altra legge sui danni di guerra. La cosa è semplice

e chiara: in materia di ricostruzione per abitazioni civili noi abbiamo proposto questa legge, la quale risponde a determinati criteri che sono quelli che abbiamo esposto. Per tutto il resto evidentemente non ci possiamo distaccare dalla legge n. 968, perchè allora dovremmo fare praticamente un'altra legge. Volete fare un'altra legge? Il Parlamento può fare tutte le leggi che vuole, ma allora non risponderemo più ad una *ratio legis*, ad un criterio razionale per decidere in un modo piuttosto che in un altro.

Qui ci occupiamo puramente e semplicemente della parte che si riferisce alle abitazioni civili. Se poi, durante il corso, che non sarà breve, dell'applicazione e dell'esaurimento di questa legge (ci vorranno molti decenni perchè si tratta di 1.500 miliardi da pagare e non meno) si rendesse necessario modificare le norme relative, ciò si potrà sempre fare. Partiamo intanto dal presupposto ben chiaro di una disponibilità di 30 miliardi all'anno.

TRABUCCHI, *relatore*. Vorrei far osservare due cose. La prima è questa: noi non abbiamo i mezzi per concedere più rapidamente l'indennizzo anche ai danneggiati industriali ed agricoli; soltanto, vogliamo stabilire un sistema più sollecito per la ricostruzione delle case di civile abitazione. Vi faccio presente che qui si parla ben chiaramente di contributi per le case da ricostruire; tuttavia, anche per le case di abitazione già ricostruite per le quali è ammesso un determinato contributo, siamo sempre nella competenza del Ministero del tesoro.

Per questo è da sottolineare che col presente disegno di legge ci si riferisce soltanto alle case da ricostruire. Ora, per quanto riguarda le case rurali addette ad aziende agricole e, tanto più, per quanto riguarda le abitazioni addette ad aziende industriali, è presumibile che siamo già nel campo del ricostruito, almeno per gran parte di tali abitazioni.

La seconda cosa che volevo far osservare è che il concetto della legge del 1953 è questo: ove ci sia l'azienda, si deve prendere in considerazione il complesso di tutti gli elementi aziendali; e quindi, in un complesso industriale, non soltanto il fabbricato, ma anche le mac-

chine, le merci, tutto quello che può essere stato contemporaneamente danneggiato; in una azienda agricola, il bestiame, le scorte, ecc., come è stabilito nell'articolo 38 di quella legge.

Ora se noi scorporiamo la possibilità di ricostruire il fabbricato, mentre contemporaneamente un altro ufficio deve provvedere alla valutazione di tutti gli elementi aziendali, credo che ne potrà derivare più danno che vantaggio per gli interessati; dobbiamo tener conto del fatto che le domande si affolleranno, naturalmente, tutte in principio, e che sarà già una difficoltà per il Genio civile e per il Ministero del tesoro accoglierle, direi, secondo un determinato rubinetto per cui possa entrare soltanto quel numero di domande che potrà essere espletato nell'annata.

Io ritengo quindi che sia già abbastanza rimettere al Ministero dei lavori pubblici la materia delle abitazioni civili lasciando il campo delle aziende sia agricole che industriali, con tutti i loro elementi, al Ministero del tesoro.

STURZO. Desidero far notare una cosa che interessa i meridionali, dichiarando però che, essendo stato alcuni anni lontano dall'Italia, non so se nel frattempo siano stati modificati i criteri direttivi e siano stati escogitati nuovi mezzi di applicazione, per cui la situazione possa essere mutata. Io faccio appello quindi ai colleghi meridionali per dirmi se sbaglio o se sono sulla retta strada.

Anzitutto, riconosco che è molto meglio che al Genio civile vada soltanto quello che è di competenza del Genio civile, e che era di sua competenza prima della legge del dicembre 1953. Sono in questo completamente d'accordo con il collega Trabucchi e con l'onorevole Sottosegretario.

Per quanto riguarda però il Mezzogiorno, dove il conglobato di abitazioni, anche dei contadini, è in gran parte centralizzato e poche volte decentrato in campagna, e non si collega quindi con l'industria colonica, io desidero sapere se nel Catasto tali fabbricati sono individuati come abitazioni rurali oppure come abitazioni civili.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Come abitazioni rurali.

STURZO. In tal caso viene a stabilirsi una notevole differenza; e gran parte delle case del Mezzogiorno danneggiate non possono essere riparate sollecitamente, perchè devono essere considerate come aziende rurali, pur non essendo aziende, ma semplici abitazioni del contadino.

DE LUCA LUCA. Desidero sottolineare quanto già espresso dal collega Sturzo: in sostanza, nell'attribuire al Genio civile una competenza che in realtà già gli spetta, noi intendiamo accelerare il processo di ricostruzione delle case distrutte dalla guerra. Ora, giustamente il senatore Sturzo si riferisce alla situazione dell'Italia meridionale. Allo stato attuale dei fatti, la situazione nel Mezzogiorno d'Italia è questa: noi abbiamo una quantità di cittadini i quali, naturalmente, accanto all'abitazione che costituiva e costituisce per loro la parte fondamentale, avevano una determinata industria (per esempio, una quantità di ovini) legata alla casa. Ora, questi cittadini praticamente non hanno potuto nemmeno riprendere la loro attività economica, appunto perchè mancanti della casa, in attesa che la loro abitazione sia ricostruita. Mi riferisco, ad esempio, alla attività artigianale. Non dobbiamo dimenticare che l'Italia meridionale vive sulla piccola industria: abbiamo piccole e medie industrie in quella zona d'Italia, mentre vi mancano le grandi industrie.

Vi prego di considerare poi che, in conseguenza della guerra, abbiamo avute distrutte una quantità di piccole industrie che costituivano, in sostanza, uno dei presupposti di tutta l'attività economica dell'Italia meridionale.

Ora, nel caso specifico, vogliamo andare incontro a questi cittadini? Vogliamo che nei loro riguardi questo disegno di legge sia operante in maniera chiara e senza equivoci, o vogliamo approvare un testo legislativo che si presti a numerose interpretazioni, per cui naturalmente gli interessati non avranno alcuna possibilità di veder riconosciuto il loro diritto?

A mio parere, dunque, dovrebbe essere soppressa la dizione tendente a specificare che si tratti di case adibite ad uso di « civile » abitazione.

TOMÈ. Anche a nome dei senatori Spagnolli, De Luca Angelo e Fantuzzi presento il seguente emendamento:

Nel primo comma sostituire le parole: « ad uso di civile abitazione » con le altre: « ad uso di abitazione ».

Sento la necessità di illustrarlo in quanto qui si è fatto riferimento esclusivamente ad abitazioni del Mezzogiorno. Ora, io posso portare la stessa testimonianza per una regione del nord d'Italia, il Friuli. Anche in questa zona abbiamo case di abitazione rurale che sono praticamente conglomerate nei centri urbani, mentre il terreno da lavorare non è, o lo è soltanto in minima parte, attiguo alla abitazione, ma è dislocato nel territorio del Comune e perfino fuori del Comune.

Ora, la classifica di case rurali è determinata in dipendenza dal fatto che l'abitazione (e naturalmente la stalla, ecc.) serve una determinata superficie di terreno, dovunque questa sia situata: non è necessario che sia attigua alla casa stessa.

Tenete presente poi il fatto che la superficie occorrente per la qualifica del fabbricato come rurale è più tosto limitata, per cui avviene che le famiglie numerose — come le abbiamo nel Friuli — non possono trarre il reddito per le necessità familiari che in minima parte dalla azienda agricola, e in genere diversi elementi della famiglia sono costretti ad attendere ad attività diverse, sia nell'artigianato, sia nell'industria, per integrare il cespite familiare.

Come vedete, in questi casi ci troviamo a prendere in esame abitazioni che possono qualificarsi in maniera, direi, mista, sia come destinate al servizio del fondo, sia come destinate ad una famiglia più numerosa che dal fondo non trae i sufficienti redditi di lavoro. Come facciamo ad escludere tutte queste abitazioni dalla ricostruzione? Ciò significherebbe escludere l'80 per cento dei Comuni rurali!

SPAGNOLLI. Essendo anch'io firmatario dell'emendamento del senatore Tomè, mi associo a quanto da lui esposto.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Nei casi prospettati dal senatore Tomè, si devono, a mio parere, distinguere due situazioni. La prima è quella della casa che fa parte di una azienda

agricola, che è, direi, un accessorio della azienda agricola, non già che il terreno sia accessorio o complemento dell'abitazione o dell'attività civile di coloro che abitano una determinata casa, ma è il fabbricato che è strumento e accessorio dell'azienda stessa. In questo caso, si deve attribuire la competenza al Genio civile per la ricostruzione, se non si vuole modificare *ab imis* la legge fondamentale sui danni di guerra, complicando le cose e recando danno agli aventi diritto; e ciò per la semplice ragione che l'articolo 38 sancisce che i contributi alle aziende agricole devono essere valutati e liquidati unitariamente, tenendo conto di tutti gli elementi che contribuiscono a formare l'azienda agricola, e che concorrono quindi a determinare il danno recato all'azienda dalla guerra. In questo caso, che cosa accadrebbe se si volesse specificare e riportare per il solo fabbricato rurale la competenza al Ministero dei lavori pubblici? Che il Ministero dei lavori pubblici, anche quando avesse fatto per proprio conto la perizia particolare relativa al fabbricato rurale, non potrebbe decidere, perchè dovrebbe attendere la valutazione del contributo complessivo riguardante l'azienda, inserendo in questa valutazione e liquidazione complessiva il coefficiente del fabbricato rurale.

L'innovazione quindi, da questo punto di vista, verrebbe a recare svantaggio, a complicare le cose, a stabilire polemiche fra l'Ente liquidatore generale, che dipende dall'Intendenza di finanza, e il Ministero dei lavori pubblici. Sembra viceversa molto più rapida la procedura attuale, che, mantenendo l'unità di valutazione e di liquidazione, sente anche necessariamente il parere del Genio civile per quanto riguarda la valutazione dell'immobile. Mi sembra quindi che su questo punto non vi possa essere dubbio.

Diverso è il caso dei fabbricati che catastalmente sono definiti rurali, ma che effettivamente servono per civile abitazione o per abitazione normale. Per questo caso la legge prevede, a mio parere, questa soluzione e il Ministro del tesoro si impegna di dare istruzioni in questo senso. L'articolo 2 infatti non fa una classifica riferendosi al Catasto, ma richiama un elemento di fatto, ed è questa la interpretazione autentica che io do all'articolo 2.

Tale articolo dice infatti: « fabbricati di loro proprietà adibiti al momento del danno ad uso di civile abitazione ». Non si fa quindi alcun riferimento a quella che è la classifica catastale, ma si tiene conto di ciò che erano di fatto questi fabbricati: se cioè erano accessori di una azienda, e come tali devono essere valutati quali incorporati nell'azienda, o se erano invece una cosa a sè stante, distinta dalla azienda agricola, e prevalentemente erano adibiti ad uso di abitazione di un determinato gruppo familiare; ed in questo caso la presente legge si applica senz'altro.

Credo che, dando questa interpretazione all'articolo 2, non sia necessario togliere la specificazione: « civile ».

MARIOTTI. Si potrebbe stabilire che la parte prevalente di tali fabbricati debba essere adibita ad uso di civile abitazione.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Questo è già nel concetto dell'articolo!

FORTUNATI. Ma tutti i fabbricati rurali sono anche di civile abitazione!

GAVA, *Ministro del tesoro*. Altro è il fabbricato rurale esistente nell'azienda terriera, altro il fabbricato rurale posto nei centri urbani.

FORTUNATI. Ma perchè? Quale differenza c'è tra il piccolo contadino che ha la casa sul suo ettaro di terreno e il contadino che ha la casa distante dall'ettaro di terreno?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Bisogna esaminare anche qui quale sia il carattere prevalente: in questo caso, con una così piccola superficie di terreno, non si può trattare di azienda agraria, anche se il terreno circonda la casa; ma è evidente che è prevalente il carattere di abitazione, mentre il terreno è un accessorio, e non viceversa.

Ora, a me sembra che, senza rinviare alla Camera questo disegno di legge, con l'interpretazione, che diventa autentica e che risulta a verbale, da me data all'articolo 2, e con le istruzioni che il Ministro del tesoro si propone di dare conseguentemente a questa interpretazione, non sia il caso di votare un emenda-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)40^a SEDUTA (28 luglio 1954)

mento. Comprendo anch'io che sarebbe stato più opportuno sopprimere l'aggettivo « civile » o sostituirlo con un aggettivo diverso quale « normale », ma mi sembra che la parola « adibiti » e la parola « uso » richiamino situazioni di fatto che sono decisive e determinanti.

FANTUZZI. Ma con la sua interpretazione tutte le case dei contadini sono escluse da questa disposizione!

FORTUNATI. In tal modo, onorevole Ministro, si richiamano in pieno le norme della legge n. 968, in base alle quali tutte le case rurali, o nel centro urbano o fuori, sono escluse, qualunque sia l'estensione del terreno.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Allora non è più una questione di competenza che si solleva, ma una questione di fondo, cioè di criteri di valutazione dell'azienda agraria, il che è una cosa del tutto diversa.

TOMÈ. Bisogna anche notare che in genere il danno arrecato dal bombardamento colpisce soltanto, o in prevalenza, la casa; quindi è da ricostruire proprio il fabbricato.

PRESIDENTE. La legge 27 dicembre 1953, n. 968, all'articolo 37 dice in primo luogo: « Beni relativi all'attività industriale, commerciale, artigiana, professionale ed intellettuale »: evidentemente, è qui compreso tutto quel che riguarda l'industria. Se però, nel complesso industriale, c'è una casa che serviva per abitazione dei proprietari dell'azienda, questa rientra in questo caso. Parla poi di « Beni relativi ad attività agricola », e si specifica, tra l'altro: « fabbricati rurali ». Il fabbricato rurale non è la casa, ma è quello che serve al deposito delle scorte, delle merci, ecc.

FORTUNATI. Invece è proprio la casa!

PRESIDENTE. Ciascuno ha la sua opinione; la mia è questa, confortata anche da ciò che è sempre stato il pensiero dominante nella dottrina della giurisprudenza, ove i fabbricati rurali sono considerati proprio quelli destinati veramente all'uso e all'attività dell'azienda rurale.

C'è poi l'articolo 39, il quale dice genericamente: « case di abitazione ». Ora, non so perchè la parola « civile » sia stata introdotta nel presente disegno di legge, perchè per me è « civile » l'abitazione del contadino che vive nella sua povera casupola come quella di colui che vive in un palazzo.

TOMÈ. Allora diamo questa interpretazione come autentica!

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ho già detto che sarebbe stato opportuno sopprimere la parola « civile » o addirittura sostituirla con la parola « normale », ma che in ogni modo, data la prevalenza ai fini interpretativi delle espressioni « adibiti » e « uso », che richiamano alla mente di tutti gli interpreti una situazione di fatto, l'aggettivo « civile » non può essere determinante per interpretare in maniera diversa la economia dell'articolo 2.

FANTUZZI. Io temo che si giochi sull'equivoco!

GAVA, *Ministro del tesoro*. No, non si gioca sull'equivoco: ho già detto prima che il Ministro del tesoro darà istruzioni conseguenti a questa interpretazione.

FORTUNATI. Qui si gioca proprio sull'equivoco! Fabbricato rurale, nella legislazione della prima e della seconda guerra, è sempre stato considerato l'edificio che ha all'ultimo piano il granaio, al primo piano, a fianco della cantina, la stalla, e contemporaneamente è casa di abitazione perchè serve appunto per abitazione del contadino. Finora tutti questi immobili sono sempre stati classificati fabbricati rurali in sede di catasto, e ai fini di tutta la procedura per i danni di guerra. Questa è la realtà, che non si modifica con una circolare o con una istruzione del Ministro.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ho posto chiaramente la distinzione tra fabbricati rurali e fabbricati autonomi rispetto all'azienda agraria, e mi pareva di avere spiegato che, nel primo caso, vertendo la questione sul tema esclusivo e limitato della competenza, il voler mutare questa competenza avrebbe com-

plicato la situazione anzichè risolverla favorevolmente.

Non si tratta qui di introdurre un nuovo criterio di liquidazione, nel qual caso dovremmo rivedere tutta la materia. Diamo invece per accettato comunemente l'attuale sistema di valutazione e liquidazione, quello cioè introdotto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 963, e cerchiamo soltanto di sveltire la procedura.

Dato dunque per accettato tale sistema di liquidazione, abbiamo esaminato l'articolo 38 che fa dell'azienda agraria una valutazione complessiva, nella quale si comprende perciò anche la casa agricola. Se adesso volessimo riformare l'articolo 38, non già nella sua sostanza, ma solo per quanto riguarda la competenza, staccando la valutazione del fabbricato rurale dalla valutazione complessiva dell'azienda, complicheremmo e non ageveremmo affatto la valutazione stessa.

Poichè il tema è limitato soltanto all'aspetto di riforma della legge, e non già a quello più vasto di riforma dei criteri di valutazione, mi sembra si danneggerebbero i contadini se, in materia di valutazione, sdoppiassimo le Autorità competenti, e faccio osservare che la seconda Autorità, quella dei Lavori pubblici, non potrebbe decidere mai se non dopo il parere dell'Intendenza di finanza.

STURZO. Desidero che venga redatta espressamente la interpretazione che noi diamo all'articolo, nel momento che lo votiamo.

Pregherei i colleghi di non presentare lo emendamento, per evitare che il disegno di legge si arresti, purchè rimanga a verbale la dichiarazione che noi non vogliamo scindere, nell'interesse stesso del danneggiato, l'unità agricola, o agricola-industriale. Invece l'immobile che possa essere isolato come abitazione rurale, e che in Catasto è indicato come abitazione rurale, deve intendersi ricadente sotto le disposizioni della presente legge.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Dichiaro di accettare l'interpretazione espressa dal senatore Sturzo. Darò in conseguenza delle istruzioni nel senso che, quando il fabbricato sia di fatto adibito ad uso di abitazione autonoma e distinta dall'azienda agricola, anche se nel Catasto è indicato come rurale, bisogna riferirsi

all'uso di fatto e porre la pratica sotto la competenza del Genio civile.

FORTUNATI. È necessario avere idee chiare. Quando esiste un'azienda agricola, qualunque essa sia, non si può mai dire che il fabbricato rurale è autonomo e distinto. Ciò significherebbe vagare nelle nuvole. E non faccio una distinzione dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista economico. Il fatto materiale che l'abitazione sia situata in un posto anzichè in un altro non ha alcuna importanza. Un contadino, che ha mezzo ettaro di terreno nell'Italia del nord, e su questo mezzo ettaro ha anche la sua abitazione, non si trova affatto in una situazione diversa da quella del contadino meridionale il cui terreno sia situato a venti chilometri dalla abitazione. E intendo dire che la situazione è identica dal punto di vista economico.

Il problema di fondo è quello di stabilire se il danno si risolve soltanto nella casa, perchè allora è inutile parlare di « unità » quando non ci siano state distruzioni di opere di bonifica od altro. Se il danno si risolve tutto nella casa bisogna modificare la « unità » della legge precedente e stabilire che unico competente per la valutazione del danno è il Genio civile.

TOMÈ. In pratica è avvenuto che, anche nel caso di azienda agraria in cui il danno era limitato esclusivamente all'abitazione, si è provveduto alla ricostruzione dell'abitazione col contributo dello Stato, mentre non si è presa in considerazione la parte del danno relativa alla stalla, al fienile, ecc. C'è stata insomma una valutazione a se stante e le due pratiche sono state tenute distinte. Non vorrei che adesso adottassimo criteri più restrittivi.

Io abito in un paese di 3.000 abitanti, dove le case sono quasi tutte abitazioni rurali e sono state ricostruite con il contributo dello Stato nonostante che i proprietari avessero subito anche danni nelle aziende agricole, danni ai fienili, danni al loro patrimonio zootecnico perduto a seguito di bombardamenti, ecc.

Come possiamo adesso restringere una prassi attuata nel passato?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Non restringiamo affatto, perchè non tocchiamo l'arti-

colo 38 nel testo approvato dal Parlamento. Tutto ciò nulla ha a che vedere con lo spostamento della competenza oggetto di questo disegno di legge. Noi non stabiliamo alcun criterio nuovo nel merito.

FORTUNATI. Quando si discusse la legge 27 dicembre 1953, n. 968, si disse che la questione della competenza non era una questione di forma, ma di sostanza, perchè era indispensabile adottare una misura unitaria per tutte le stime economiche. Lo spostamento della competenza è una rottura, secondo me giusta, di questo principio. Quindi lo spostamento della competenza modifica sostanzialmente il principio unitario.

BRACCESI. Quando erano in vigore le vecchie leggi per il rimborso dei danni di guerra, tutta la parte relativa all'agricoltura, compresa la ricostruzione di case agricole, era di competenza dell'Ispettorato dell'agricoltura. Successivamente la competenza è passata alle Intendenze di finanza. È accaduto che la ricostruzione edilizia delle case civili si è fermata ed abbiamo avuto dei reclami, mentre nessun reclamo è venuto da parte dei danneggiati agricoli. Così stando le cose, ci dobbiamo preoccupare di eliminare questi inconvenienti.

FANTUZZI. Secondo l'interpretazione data dall'onorevole Ministro del tesoro, si tratterebbe solo di andare incontro contemporaneamente, in misura proporzionale ai bisogni, alle abitazioni agricole e civili, per una equa distribuzione dei 30 miliardi. Ma l'interpretazione che lei ha dato, onorevole Ministro, esclude in modo tassativo che si possa, attraverso le due competenze, attribuire il contributo alle case dei contadini e lo vedremo in pratica. Io lo affermo in modo preciso perchè ne sono sicuro, dato che la legge dice questo e che l'interpretazione che lei dà, onorevole Ministro, è una interpretazione restrittiva. Ci sono 30 miliardi che vanno in parte per le abitazioni civili, in parte per gli altri danni di guerra. Se voi diceste: dei 30 miliardi, 10 vanno all'agricoltura, allora la proporzione sarebbe rispettata, ma con questa legge ai contadini non si dà niente.

TRABUCCHI, *relatore*. Ricordo alla Commissione che l'articolo 38 definisce chiaramente

te le case rurali, e dice: « Gli indennizzi e i contributi previsti dalla presente legge per immobili e mobili relativi all'esercizio di una attività agricola ». Dopo di che stabilisce per questi immobili e mobili, contributi in misura parte superiore e parte inferiore, dato che si arriva fino al 45 per cento della spesa e ad un contributo, in determinate zone, fino al 60 per cento della spesa, diversamente da quello che si stabilisce per la ricostruzione di abitazioni.

Se la Commissione non vuole mutare tutto questo sistema legislativo non può che aderire a quanto detto dal senatore Sturzo: richiamiamo l'attenzione del Ministro affinché i fabbricati, anche se censiti come rurali, non siano considerati uniti all'esercizio dell'azienda agricola se non sono effettivamente relativi all'esercizio di una tale azienda.

SPAGNOLLI. Vorrei sapere se il chiarimento e le istruzioni che darà il Ministro saranno nel senso che, quando si tratti comunque di casa adibita ad uso di abitazione si terrà sempre presente l'articolo 2 del disegno di legge. Se il chiarimento è questo, siamo d'accordo; in caso contrario, non lo siamo. E non mi pare che questo sconvolga il disposto dell'articolo 38.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Lo sconvolge radicalmente a danno del contadino, perchè il contributo previsto per questi casi attualmente è superiore.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se i colleghi intendono ancora presentare l'emendamento o meno.

TOMÈ. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, non insisto e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 del disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge non si applicano le norme procedurali previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, negli articoli 15, 17, 19, 30 e 32.

Si applicano, invece le norme procedurali fissate dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164.

Per la determinazione del contributo per le riparazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(È approvato).

Art. 4.

Per ragioni di pubblico interesse, o, in genere, per esigenze di ordine tecnico, igienico, economico o sociale il ripristino del fabbricato distrutto può essere consentito anche in località diversa da quella nella quale il fabbricato sorgeva al momento del danno, purché nell'ambito dello stesso Comune.

Qualora il danneggiato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia trasferito il proprio domicilio in Comune diverso da quello in cui esisteva il fabbricato al momento del danno, e trattasi di una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del danneggiato medesimo e della propria famiglia, e lo stesso non sia proprietario di altro immobile nel nuovo domicilio, il ripristino, ove non ostino ragioni di pubblico interesse, può essere consentito in quest'ultima località.

Anche nei casi previsti dal presente articolo, il costo del nuovo fabbricato non deve essere inferiore alla somma assunta come base per la commisurazione del contributo.

FORTUNATI. Per quanto riguarda il primo comma di questo articolo, debbo dirvi che, nel mio Comune, di fronte a richieste del genere, già regolate da norme legislative, ho sempre dato parere negativo, dato che nel 90 per cento dei casi si tratta sempre di autentiche speculazioni. Dobbiamo essere molto cauti e prudenti.

Riconosco che in casi eccezionali la facoltà può essere esercitata, ma bisogna essere estremamente chiari. Tutto ciò è affidato alle buone intenzioni degli uomini, e gli uomini non hanno solo buone intenzioni.

Se non si vuole modificare il disegno di legge si potrebbe almeno, con un ordine del giorno, chiedere che sia data estrema pubblicità ai

casi in questione per cui, ad esempio, le richieste siano pubblicate nel bollettino della Prefettura, in tal modo, se si tratta di forme di speculazione, la cosa potrà essere chiarita in tempo. In genere queste pratiche vengono trattate nel chiuso degli uffici per cui ci si accorge della speculazione a fatto compiuto.

E ciò avviene non solo nell'ambito dello stesso Comune, ma addirittura nell'ambito di Comuni diversi. Si viene a sapere che in un Comune una determinata area è sottoposta a un processo di industrializzazione: allora colui che è chiamato a ricostruire ha evidentemente il vantaggio di attuare la speculazione su quell'area, e cambia domicilio.

VARALDO. Secondo la legge deve però averlo cambiato prima.

FORTUNATI. Purtroppo queste cose accadono ugualmente. Io non voglio escludere la possibilità che la legge qui concede, ma vorrei si trovasse il modo di evitare le speculazioni.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quello che io posso dire, anche ammettendo che su ogni parola si potrebbe fare una discussione, è che la disposizione in esame è stata dettata esclusivamente nell'interesse dei sinistrati.

Nella mia città, Cagliari, i bombardamenti hanno distrutto interi isolati ed il nuovo piano regolatore prevede nuove strade e nuove piazze. In tal modo, chi abitava in un determinato posto, può oggi trovarsi nell'impossibilità di ricostruire perchè in quel luogo deve passare una strada.

D'altra parte il senatore Sturzo mi fa osservare che l'articolo è redatto in termini così restrittivi che le preoccupazioni del senatore Fortunati non dovrebbero aver luogo e che la decisione è affidata ai pubblici uffici dei quali non posso non fidarmi, perchè debbo ritenere che i pubblici funzionari esercitino le loro funzioni nel pieno rispetto della legge. Perchè il fabbricato possa essere ricostruito in località diversa da quella dove sorgeva al momento del danno debbono essere riconosciute ragioni di pubblico interesse o esigenze di ordine tecnico, igienico, economico o sociale.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 4 del disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Per i mutui che il proprietario intenda contrarre per il finanziamento delle opere di riparazione o di ricostruzione delle case di abitazione previste dalla presente legge non si applica il disposto dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

SELVAGGI. Dato che per i mutui previsti da questo articolo, il proprietario non può avvalersi dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, deve intendersi che si rivolgerà direttamente all'Istituto di credito?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Sì.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con apposite assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Corrispondentemente saranno ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DE LUCA LUCA. Penso sarebbe opportuno sopprimere il secondo comma di questo articolo.

PRESIDENTE. E la copertura?

FORTUNATI. Io penso che si debba fare, una volta per sempre, una legge per i danni di guerra, e non una legge per ogni esercizio

finanziario. Nella legge n. 968 si parla di « almeno 30 miliardi » non di 30 miliardi. Non vi è allora alcuna ragione formale perchè in questa legge si dica che saranno ridotte corrispondentemente le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Si tratta di una questione di opportunità politica ed economica, dato che nulla vieta che i miliardi stanziati siano non 30, ma 40 o 50.

GAVA, *Ministro del tesoro*. La cosa vista in prospettiva è esatta; può essere inesatta la espressione dell'articolo 6, però, siccome al Ministero del tesoro si ha sempre riguardo al presente e non all'avvenire, ci si è preoccupati naturalmente di una questione di copertura riflettente l'esercizio in corso e la questione di copertura è appunto questa che noi, avendo stanziato 30 miliardi, non possiamo mandare alla competenza dei Lavori pubblici queste pratiche e pretendere che il Ministero dei lavori pubblici dia il finanziamento se noi non forniamo i fondi. D'altra parte noi i fondi non li possiamo dare se non riduciamo il finanziamento che comprende tutti i danni di guerra.

FORTUNATI. Onorevole Ministro, ella nel corso dello esercizio 1954-55 non potrà non rendersi conto del fatto che i 21 miliardi che sono stati messi in entrata dovranno essere messi in uscita. Le entrate di questo genere sono giuochi contabili e niente altro.

GAVA, *Ministro del tesoro*. L'espressione usata nel disegno di legge è la medesima di quella della legge precedente approvata dal Parlamento a suo tempo.

FORTUNATI. Bisogna che lei si rassegni, onorevole Ministro, a presentare nel corso dell'anno finanziario 1954-55 delle note di variazione, in quanto il disavanzo aumenterà. Io dico che sarebbe opera saggia prevedere sin da ora la spesa di altri 21 miliardi: in questo modo lei avrebbe una più larga prospettiva per l'avvenire. Tolga il secondo comma dell'articolo 6 e nel corso dello esercizio finanziario aggiusterà le cose.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Mi meraviglio che proprio da lei che è competentissimo in

materia di bilancio e di copertura e che fa parte di questa Commissione da sei anni, vengono certe proposte, dopo che il bilancio è stato approvato e che quindi è stato cristallizzato un certo disavanzo per questo anno. Per l'aumento della spesa che noi volessimo eventualmente attuare si dovrebbe prevedere una corrispondente copertura che, allo stato delle cose, non c'è e che io prevedo difficilmente possa aversi attraverso l'aumento del gettito dei tributi il quale, d'altra parte, secondo un indirizzo politico approvato dal Parlamento, deve andare a diminuzione del disavanzo. Oggi noi ci troviamo a dover approvare un disegno di legge che, allo stato delle cose, è già ben noto al Parlamento; di conseguenza, se vogliamo che questo disegno di legge sia approvato, dobbiamo prevedere la possibilità della copertura fin da ora.

FORTUNATI. Intanto io sono convinto che dal punto di vista formale la soppressione del secondo comma dello articolo 6 non toglierebbe nulla. Basta infatti leggere il primo e terzo comma dove è detto: « Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con apposite assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici »; e: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Si tratta di uno spostamento da Ministero a Ministero, perchè se vi fosse eventualmente un aumento di spesa, occorrerebbe corrispondentemente un aumento di entrata. Ma è chiaro che in questo caso il secondo comma non c'entra affatto e dal punto di vista formale è una stortura. Lei, onorevole Ministro, in questo caso vuole mantenere fino alla fine la stortura dei 21 miliardi? La mantenga, ma sta di fatto che il secondo comma non è per nulla necessario per fare l'assegnazione cui lei si richiama.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Le variazioni da bilancio a bilancio come quelle da capitolo a capitolo si fanno soltanto con disposizioni legislative che, nel particolare caso di spostamento di fondi, si chiamano note di variazione. Il primo comma dell'articolo 6 dice così:

« Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con apposite assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ». Ora, se non seguisse il secondo comma, tali assegnazioni avrebbero il significato preciso di assegnazioni addizionali e quindi sorgerebbe senz'altro il quesito della copertura. Ecco perchè è stato necessario aggiungere il secondo comma che contiene quell'avverbio « corrispondentemente ». Sono d'accordo che la dizione del secondo comma non è perfetta ma ad ogni modo esprime la sostanza delle cose.

Adesso l'apposito capitolo del Tesoro comprende il risarcimento di qualsiasi danno di guerra, compresi i contributi che si corrispondono per la ricostruzione delle case civili; poiché noi oggi passiamo alla competenza del Ministero dei lavori pubblici la ricostruzione delle abitazioni normali, corrispondentemente preleviamo dal fondo esistente la parte necessaria per questa nuova attività del Ministero dei lavori pubblici.

FORTUNATI. Allora non si dovrebbero semplicemente prevedere delle « apposite assegnazioni », ma bisognerebbe indicare una somma precisa; altrimenti abbiamo una delega al Ministro del tesoro.

GAVA, *Ministro del tesoro*. La questione è questa; noi allo stato delle cose non possiamo prevedere quale sarà la somma che il Ministero dei lavori pubblici dovrà utilizzare per i contributi ed allora ci siamo riservati di fare via via gli stanziamenti spostandone la disponibilità dal Ministero del tesoro a quello dei lavori pubblici.

FORTUNATI. Non è una procedura formalmente accettabile.

GAVA, *Ministro del tesoro*. È formalmente ineccepibile in questo senso: al comma secondo dell'articolo 6 è stato inserito appunto l'avverbio « corrispondentemente » che fissa una esatta correlazione fra le somme messe a disposizione dal Ministero del tesoro e le somme assegnate al Ministero dei lavori pubblici.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)40^a SEDUTA (28 luglio 1954)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(È approvato).

Art. 7.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere trasmesse al Ministero dei lavori pubblici, da parte del Ministero del tesoro, e agli uffici del Genio civile, da parte delle Intendenze di finanza, tutte le domande, corredate dei relativi atti istruttori, intese ad ottenere il contributo per il ripristino di fabbricati di abitazione danneggiati o distrutti.

(È approvato).

Art. 8.

La concessione dell'indennizzo, per coloro che non chiedono di ripristinare il fabbricato danneggiato o distrutto, rimane di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale per i danni di guerra ed Intendenze di finanza), ed è regolata dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Rimane, altresì, di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale dei danni di guerra), ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la concessione dei contributi per la riparazione o ricostruzione di case di civile abitazione danneggiate o distrutte fuori dell'ambito del territorio nazionale.

(È approvato).

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza, compresi i magistrati, di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici » (680).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza, compresi i magistrati, di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, sappiamo tutti che appena approvata la legge-delega dal Senato, il Governo è stato sollecitato a dare un secondo acconto agli statali e questo disegno di legge tende a fare questo calcolando l'acconto sui futuri miglioramenti, e concedendo l'acconto stesso anche ai magistrati ed ai pensionati, secondo il sistema già consueto. C'è soltanto un nuovo elemento: i venti miliardi che si preventivano come necessari per questo secondo acconto si prelevano dal preventivato gettito dell'imposta sulle società. Il disegno di legge relativo a questa nuova imposta, già approvato dal Senato, è stato approvato ieri, con piccolissime modificazioni, dalla Camera dei deputati e dovrà quindi essere nuovamente sottoposto al nostro esame in settimana.

RODA. Il mio Gruppo accetta senz'altro questo disegno di legge e prega di accelerarne la discussione il più possibile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui dò lettura:

Art. 1.

Al personale statale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al decreto del Presidente

della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari alla metà dell'importo netto della tredicesima mensilità prevista per la posizione di impiego posseduta al 1° luglio 1954.

Per il personale assunto posteriormente al 1° luglio 1954 detta anticipazione è commisurata alla metà di quella spettante ai sensi del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.

L'importo dell'anticipazione di cui ai precedenti commi va arrotondato per eccesso a lire cento.

(È approvato).

Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa, con gli stessi limiti, condizioni e modalità previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell'articolo 12 della legge 8 aprile 1952, n. 212, ai quali siano state estese le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

RODA. Desidererei sapere quali sono questi « personali » indicati nell'articolo 12 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ».

GAVA, *Ministro del tesoro*. Sono gli ufficiali giudiziari, i ricevitori delle poste, gli assuntori delle ferrovie, insomma tutto il personale che non ha una definizione precisa come dipendente dello Stato ed a favore del quale sono stati sempre estesi gli aumenti stabiliti a favore dei dipendenti statali.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Ai personali di cui agli articoli precedenti ai quali non siano state estese le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Capo provvisorio

dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, l'anticipazione prevista dalla presente legge è corrisposta, fermi i criteri di cui al precedente articolo 1, sulla base di una mezza mensilità netta del trattamento a titolo di stipendio, paga o retribuzione, e di indennità di carovita base, escluse le quote complementari, in godimento al 1° luglio 1954.

Ai personali di cui al precedente comma sono estese le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 85, osservando, ai fini della determinazione dell'importo dell'anticipazione, quanto stabilito nel comma medesimo, fermo il riferimento alla posizione d'impiego posseduta al 31 dicembre 1953.

FORTUNATI. La dizione di questo articolo è oscura; vorrei che il Ministro del tesoro desse qualche chiarimento.

GAVA, *Ministro del tesoro*. L'articolo si riferisce agli ufficiali di complemento i quali non hanno la tredicesima mensilità; per essi l'anticipo è basato su una mezza mensilità netta del trattamento normale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato è corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo in godimento al 1° luglio 1954, escluso qualunque altro emolumento.

BRACCESI. In questo articolo si prende un preciso impegno di corrispondere dei futuri miglioramenti economici alla Magistratura, con decorrenza dal 1° gennaio 1954. Il Parlamento su tale questione non ha mai assunto un impegno preciso.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Questo è esatto. Si potrebbe approvare un emendamento sop-

pressivo della data di decorrenza dei miglioramenti economici per questa categoria di dipendenti pubblici.

STURZO. Ma, se non c'è neppure una legge organica, come si fa a stabilire quali miglioramenti si attueranno per la Magistratura?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Anche quello che dice il senatore Sturzo è esatto; purtroppo però la questione è stata pregiudicata nel senso letterale della parola da precedenti disposizioni del Parlamento che, in un certo senso, correlativamente ai dipendenti amministrativi dello Stato ha previsto anche un aumento per la Magistratura.

Io non ho nessuna difficoltà a sostituire questo articolo; faccio però notare che la dizione della legge precedente è identica al testo attuale dell'articolo 4.

STURZO. Se si è commesso un errore nella legge passata, non si deve ripetere l'errore nella nuova legge. Non possiamo ammettere che verranno concessi con decorrenza dal 1° gennaio 1954 miglioramenti economici, quando non c'è nessuna legge, nessun disegno di legge, nessun impegno di bilancio relativo a miglioramenti economici per la Magistratura. Se nessuna norma esiste in proposito, non possiamo metterla ai voti.

RODA. Si sopprima allora l'articolo 4!

FORTUNATI. Presento la proposta formale di modificare l'articolo 4, nel senso di sostituire le parole: « è corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1954, una anticipazione » con le altre: « è corrisposto un assegno ». In tal modo, si lascia impregiudicata la questione.

VARALDO. Se non sbaglio, in occasione della legge-delega si sono approvati questi aumenti dal 1° gennaio, e corriamo rischio che essi siano corrisposti senza che siano stati conteggiati nell'acconto.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Formalmente nella legge-delega non vi è alcuna norma che prevede l'aumento per i magistrati, perchè

non abbiamo voluto stabilire una correlazione stretta fra aumento agli amministrativi e aumento ai magistrati, anche perchè, in ipotesi, si potrebbero concedere gli aumenti agli amministrativi senza concederli ai magistrati, i quali hanno un ordinamento economico del tutto distinto.

Peraltro, dal punto di vista politico, nella relazione che accompagna il disegno di legge-delega, si è detto che per i magistrati si provvederà al nuovo trattamento economico con un disegno di legge a parte.

Ora, la questione è la seguente: la relazione al disegno di legge-delega prevedeva l'impegno politico da parte del Governo — e la cosa è stata accolta dal Parlamento — di disporre, con un disegno di legge a parte, l'aumento per i magistrati. Questo disegno di legge non è ancora venuto. Vorrei dire però che, in esecuzione di tale impegno politico assunto dal Governo, sia la legge del 1953 sia la legge del 1954 hanno già deliberato un'anticipazione sui miglioramenti futuri con decorrenza dal 1° gennaio 1954. La questione, caso mai, si sarebbe potuta sollevare in quell'epoca.

STURZO. Io infatti la sollevai in quell'epoca: allora non si parlò di una anticipazione sui futuri miglioramenti, ma di concessione *una tantum*.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Se ne parlò invece anche allora. Mi sembra però che ormai la questione sia pregiudicata, nel senso che è stata giudicata prima, in maniera, naturalmente, definitiva.

BRACCESI. Noi abbiamo trovato la copertura per la legge-delega attraverso la legge sulle società e la legge sull'imposta sulla pubblicità, e tale copertura si aggira sugli 80 miliardi, come è stato più volte ripetuto. Ora, questa spesa per i magistrati è una spesa extra; quindi per l'anticipo ai magistrati non ci sarebbe la copertura.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Bisogna distinguere se non c'è copertura adesso o se non ci sarà quando sarà emanata la legge delegata. Per ora il problema della copertura si presenta

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)40^a SEDUTA (28 luglio 1954)

soltanto a proposito dell'acconto; i 20 miliardi sono sufficienti a coprire anche l'onere relativo ai magistrati, così come è stato fatto per la legge del 10 aprile 1954.

Il problema della copertura scriverà ulteriormente quando presenteremo il disegno di legge per l'aumento ai magistrati; ma ad ogni giorno la sua fatica, e per quel giorno il Ministro del tesoro avrà provveduto in conseguenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4, di cui ho già dato lettura.

STURZO. Io mi astengo.

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere estese, in quanto applicabili e con l'osservanza dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, al personale degli enti e degli istituti contemplati dagli articoli medesimi.

Al personale di cui al precedente comma si applica il disposto di cui all'articolo 7 della presente legge.

STURZO. Intendo fare innanzi tutto una questione di carattere costituzionale su questo articolo. La Costituzione stabilisce che gli enti locali sono autonomi ed hanno una amministrazione autonoma. Non è allora ammissibile introdurre in una legge la dizione che si usa in questo articolo 5: « Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere estese ecc. ». Infatti in tale modo questa legge sarebbe modificativa delle leggi comunale e provinciale in quanto tali leggi stabiliscono dei contratti di impiego e di salari diversi che vengono fissati fra gli enti locali interessati ed il personale dipendente. Ora il dire che la legge che stiamo esaminando può essere estesa ai dipendenti degli enti locali è una superfluità; anzi, direi, è un fatto di squisita demagogia fatta, a nome dello Stato, dal Governo; cosa veramente intollerabile, poichè

in sostanza si viene a dire ai dipendenti dagli enti locali: fatevi pagare gli aumenti dai vostri datori di lavoro. Io invece avrei capito che questa legge desse facoltà agli enti locali di imporre una tassa per l'aumento delle spese derivanti dai maggiori oneri del personale dipendente o che lo Stato concorresse per il 50 o il 60 per cento in queste spese. Insomma lo Stato non può fare l'amministratore dei Comuni e delle Provincie poichè questo è antico-stituzionale; lo Stato può fare semplicemente l'erogatore di una somma a favore dei Comuni e delle Provincie. Per queste ragioni io mi oppongo all'articolo 5 nella formulazione attuale.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Sono d'accordo sulla sostanza delle osservazioni del senatore Sturzo. Io ho sempre sostenuto, specialmente dinanzi all'altro ramo del Parlamento, al quale di solito sono state presentate le leggi di questo tipo, la superfluità di una norma di questo genere. Infatti i Comuni sono autorizzati dalla propria legge istituzionale ad apportare al trattamento del proprio personale questi miglioramenti di stipendio. Tuttavia, nonostante il chiaro ed esplicito pensiero ripetute volte dichiarato dai rappresentanti del Ministero del tesoro, il Parlamento ha sempre ritenuto opportuno introdurre questa norma poichè essa può costituire un utile invito di carattere sociale alle Amministrazioni locali affinché provvedano, sincronicamente all'aumento degli stipendi dei dipendenti statali, anche all'aumento degli stipendi dei loro dipendenti.

C'è stata una grossa battaglia tra il Governo e l'opposizione perchè quest'ultima voleva inserire nell'articolo riguardante gli enti locali l'obbligo per questi della corresponsione dell'aumento ai loro dipendenti, violando così l'autonomia comunale che è consacrata nella Costituzione. Il Ministero del tesoro però si è sempre opposto al vincolo obbligatorio che gli emendamenti della opposizione volevano introdurre e si è trovato d'accordo su questa formula che, concedendo una facoltà, finisce per essere perfettamente superflua.

FORTUNATI. I Comuni e le Provincie non hanno affatto questa facoltà.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)40^a SEDUTA (28 luglio 1954)

TRABUCCHI, *relatore*. Io vorrei chiarire due cose: innanzi tutto che questa disposizione si applica ai segretari comunali i quali sono impiegati dipendenti dai Comuni ma che hanno il carattere di dipendenti dello Stato.

STURZO. Hanno un ruolo governativo o sono impiegati comunali?

TRABUCCHI, *relatore*. Alcuni sì, altri no. Gli stipendi dei segretari comunali sono determinati da una legge dello Stato e sono equiparati a quelli di determinati gradi dell'Amministrazione statale. Quindi se vogliamo corrispondere gli anticipi ai segretari comunali dobbiamo provvedere con una legge, poichè essi hanno una posizione che li rende equiparati agli impiegati di ruolo governativo. Sono dipendenti però dai Comuni, per quel sistema ibrido che è ormai diventato tradizionale.

STURZO. Avete lasciato in vigore la legge fascista che è la espressione di una mentalità assurda.

TRABUCCHI, *relatore*. Quando si concede un aumento ai segretari comunali, bisogna tener conto dell'articolo 228 della legge comunale e provinciale che stabilisce che gli stipendi degli altri dipendenti comunali e provinciali debbono essere graduati in relazione allo stipendio dei segretari comunali stessi. In altra occasione la Commissione finanze e tesoro si è molto lamentata perchè in sede di legge sui segretari comunali è stata tolta una determinata norma facendo in modo così che tutti gli impiegati comunali aspirino ad avere un aumento straordinario; quella pessima legge sui segretari comunali si sta approvando soltanto perchè è vecchia, ma non perchè sia buona, ed è in completa opposizione alla legge-delega.

Se si corrispondesse ora ai segretari comunali l'aumento di cui si tratta senza una esplicita norma in questo disegno di legge, si potrebbe obiettare che gli enti locali hanno sì la facoltà di dare gli aumenti, ma non sussiste per essi alcuna autorizzazione esplicita, dato che è da tener presente che esiste un limite generale per il quale i dipendenti comunali non possono percepire stipendi superiori a

quelli dei dipendenti dello Stato dei corrispondenti gradi. Noi dobbiamo quindi dire: vi autorizziamo a dare questa specie di anticipazione che in fondo costituisce un vero e proprio aumento di stipendio; altrimenti appunto si potrebbe obiettare: dato che per i dipendenti comunali non c'è una legge-delega già formulata, non è detto che essi possano avere un aumento di stipendio fino a che non sarà noto il nuovo stipendio dei dipendenti governativi a cui sono equiparati. Ecco perchè, da un punto di vista pratico, più che teorico, penso che questa disposizione della legge sia da accettare.

FORTUNATI. Io faccio presente che l'autonomia ha due facce: se un Comune vuole aumentare gli stipendi e la Giunta provinciale amministrativa si oppone, il Comune non può fare niente. Quindi in pratica bisogna concludere che senza la norma dell'articolo 5 di questa legge i Comuni potrebbero trovarsi nella impossibilità di aumentare gli stipendi ai propri dipendenti.

Ora, o noi entriamo nell'ordine di idee di lasciare i Comuni fare quello che vogliono, nei limiti delle possibilità di bilancio...

GAVA, *Ministro del tesoro*. No, questo non è possibile.

FORTUNATI. E allora, se questo non è possibile, l'autonomia rimane sulla carta!

Tra un'autonomia, dunque, priva di concreto significato ed una norma che dà la facoltà ai Comuni di compiere determinate cose, io preferisco la norma, anche se ad un certo momento si può dire che essa è contraria all'autonomia.

MARIOTTI. Mi associo a quanto espresso dal senatore Fortunati.

DE LUCA LUCA. L'autonomia comunale è una cosa che si tira in ballo quando fa comodo e si nega quando non fa comodo!

JANNACCONE. Desidero fare osservare che la discussione che si è fatta per i Comuni si potrebbe fare anche per altri enti il cui personale non è compreso nel ruolo organico

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)40^a SEDUTA (28 luglio 1954)

dello Stato, ma è equiparato. Ora, avviene questo: che se gli enti sono obbligati...

GAVA, *Ministro del tesoro*. Non sono obbligati: parecchi Comuni non hanno applicato neanche i precedenti miglioramenti!

JANNACCONE. Comunque, saranno moralmente obbligati a concedere gli aumenti, senza avere i fondi occorrenti.

STURZO. Presento il seguente emendamento all'articolo 5: aggiungere in fine dell'articolo il seguente periodo: « L'onere relativo, per il 50 per cento, sarà a carico dello Stato ».

TRABUCCHI, *relatore*. Sono contrario a tale emendamento.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Lo Stato non può accettare il principio che il suo bilancio sia comandato dalle Amministrazioni comunali fissando nella presente legge la facoltà, e non l'obbligo, per i Comuni di applicare le attuali disposizioni.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 5, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il comma aggiuntivo del senatore Sturzo, non accettato nè dal relatore nè dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

STURZO. Presento un'altro emendamento aggiuntivo all'articolo 5: « I Comuni e le Province sono autorizzati ad aumentare le imposizioni oltre il limite di legge per far fronte alla spesa derivante dalla presente legge ».

TRABUCCHI, *relatore*. Devo dire che l'emendamento aggiuntivo del senatore Sturzo è, a mio parere, assolutamente inaccettabile.

Se si trattasse di sovra-imposizioni, allora, in base alle norme regolari, i Comuni potrebbero, per questi e per altri scopi, chiedere ad esempio l'aumento della sovra-imposizione

sui terreni e sui fabbricati, per cui non c'è bisogno di altra autorizzazione, oltre quella della Giunta provinciale o della Commissione centrale per la finanza locale.

Riferirsi invece alle imposizioni significa andare contro il principio, introdotto dal 1951 in poi, di non ammettere l'aumento delle aliquote comunali nè dell'imposta di famiglia nè di altri cespiti, all'infuori di quelli per i quali specificatamente la legge del 1952 ammette le possibilità delle sovra-imposizioni, con norma che è stata voluta tassativa onde porre una decisa remora all'aumento delle aliquote in tutti i casi. Lo Stato si è impegnato a non aumentare le aliquote delle sue tasse, restando ferma l'aliquota delle tasse comunali.

Io sono d'accordo sul fatto che è necessario rivedere la finanza comunale, e sappiamo benissimo che al Ministero si sta studiando, e possiamo studiare anche noi, il modo di sistemare tale materia; ma in un'occasione di questo genere, mentre accordiamo una determinata facoltà, approvare una disposizione come quella dell'emendamento Sturzo vorrebbe dire violare completamente tutto un sistema che, almeno noi della maggioranza, ci siamo proposti di rispettare.

STURZO. Ma i Comuni dove potranno trovare i fondi per far fronte alla nuova spesa?

TRABUCCHI, *relatore*. Se non li troveranno non applicheranno gli aumenti; in ogni caso, essi potranno aumentare soltanto quelle determinate sovra-imposizioni.

FORTUNATI. Ma perchè dobbiamo ragionare in astratto? Perchè non avete avuto il coraggio di dire: gli aumenti non si applicano se non nell'ambito del sistema tributario in atto? Ai dipendenti dello Stato si riconosce la necessità di un aumento; ai dipendenti dei Comuni no. Allora gli impiegati comunali dovrebbero morire di fame per il solo fatto che i Comuni non hanno la facoltà di nuove sovra-imposizioni! Ciò è veramente assurdo e paradossale. In tal caso, i Comuni che si trovano in condizioni economiche migliori, potranno adottare i miglioramenti a favore degli impiegati comunali, i quali, per il solo fatto di trovarsi in quei Comuni, si trovano già in

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

40ª SEDUTA (28 luglio 1954)

condizioni di vantaggio, mentre i Comuni in cui queste condizioni non si verificano (nuove spese no, nuovi tributi no, contributi da parte dello Stato no) che cosa dovrebbero fare?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Se la Commissione fosse d'accordo, si potrebbe ripetere la formula già accettata con la legge del 1952, che diceva così: « Le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, ecc. ecc. »; il Tesoro aderisce *toto corde* alla proposta.

Desidererei che il senatore Sturzo chiarisse meglio se si vuole richiamare a imposizioni o a sovra-imposizioni, perchè, se si trattasse di sovra-imposizioni, il Governo potrebbe anche accettare l'emendamento.

MARIOTTI. Ma in tal caso noi non lo approveremmo certamente! Le sovra-imposizioni son quasi tutte sui vini e le carni, e ben poche sono sui fabbricati o sui terreni.

STURZO. Ogni Comune adatterà la legge alle sue esigenze: quei Comuni che hanno un margine nella sovra-imposta comunale e provinciale, o nell'imposta di famiglia, lo applicheranno. Almeno questa libertà, i Comuni devono averla! Ma che cosa devono fare i Comuni, in questo Stato italiano di vecchia origine? Questa non è una Repubblica, perchè non si osserva la Costituzione e non si rispettano le autonomie comunali: siamo ancora in periodo fascista!

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti il secondo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Sturzo, non accettato nè dal relatore nè dal Governo.

(Dopo prova e contro-prova, è approvato).

Art. 6.

A favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni e di assegni indicati nel primo comma dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1953, n. 876, è concessa una anticipazione, una volta tanto, sui futuri miglioramenti economici, pari alla metà di una mensilità del

trattamento di quiescenza loro spettante alla data suddetta a titolo di pensione e di caroviveri.

Per la concessione dell'anticipazione di cui al precedente comma si osservano i criteri previsti per la corresponsione della tredicesima mensilità dagli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'anticipazione di cui al presente articolo è concessa anche ai titolari di pensioni provvisorie accordate in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave. Il pagamento di tali pensioni — limitato al 30 giugno 1953 dall'articolo 24 della legge 8 aprile 1952, n. 212 — è ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 1956. Ai titolari di dette pensioni è estesa, a decorrere dal 1º gennaio 1953, la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'importo della anticipazione di cui al presente articolo va arrotondato per eccesso a lire 100.

FANTUZZI. Sono compresi tra coloro che beneficeranno delle presenti disposizioni anche i pensionati degli Enti locali?

TRABUCCHI, *relatore*. No, non sono compresi.

FORTUNATI. Chiedo una volta per sempre che, quando si prendono provvedimenti, si prendano con una visione di carattere generale. Se da un lato riconoscete la necessità di aumentare la retribuzione del personale statale in servizio attivo, e contemporaneamente la facoltà per i Comuni di aumentare la retribuzione del personale in servizio attivo, e prevedete di aumentare le pensioni del personale statale già in trattamento di quiescenza, vi è una lacuna per quanto riguarda le pensioni del personale degli Enti locali già in trattamento di quiescenza.

È necessario che queste anomalie cessino una volta per sempre, perchè, o voi intendete aumentare soltanto le retribuzioni del personale in servizio attivo e trattare tutti i pensionati alla stessa stregua, ed allora siamo d'accordo; oppure dovete aumentare il trattamento di tutto il personale in quiescenza. Voi in-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

40ª SEDUTA (28 luglio 1954)

vece, aumentando il trattamento di quiescenza del personale statale mentre lasciate bloccata la situazione del personale in quiescenza dipendente dagli Istituti di previdenza, create per forza di cose delle sperequazioni, tanto più che, nei riguardi di questo personale, gli Enti locali, anche se volessero, non potrebbero far nulla.

Gli 80 miliardi che occorrono per gli aumenti derivanti dalla legge-delega non si riferiscono solo al personale in servizio, ma anche a coloro che godono del trattamento di quiescenza. Ed allora perchè non si parla di aumento del trattamento di quiescenza anche da parte degli Enti di previdenza?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il trattamento di quiescenza da parte degli Enti di previdenza è impostato su basi diverse; è stabilito con legge apposita e liquidato in base a calcoli attuariali differenti.

Il senatore Fortunati sa che la pensione dei dipendenti degli enti locali è calcolata in base ad un sistema assicurativo governato da leggi attuariali e finanziarie del tutto diverse dal trattamento di quiescenza statale. Ritengo impossibile prevedere l'aumento del trattamento di quiescenza effettuato dagli Enti di previdenza in questo disegno di legge.

FORTUNATI. Chiedo che questi problemi siano considerati dal Governo con una visione generale unitaria.

Non è giusto che si creino situazioni di sfavore a danno di una categoria di personale a riposo. Un segretario comunale o provinciale vede che tutti i suoi colleghi di lavoro aumentano il loro trattamento di quiescenza, mentre la sua categoria è sempre ferma perchè nel passato vi era un diverso sistema assicurativo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Noi facciamo una legge in previsione di futuri aumenti e diamo un'anticipazione su questi aumenti. Per i dipendenti degli Enti locali questa previsione non c'è e quindi non possiamo considerarli.

PRESIDENTE. Prego comunque il Governo di tener conto delle considerazioni svolte dal senatore Fortunati.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Le somme corrisposte in base ai precedenti articoli saranno recuperate, in unica soluzione, in sede di prima applicazione del futuro provvedimento di miglioramenti economici.

Al personale che frattanto cesserà dal servizio senza diritto a pensione, detta somma sarà invece trattenuta, in unica soluzione, sulle competenze a qualsiasi titolo allo stesso dovute.

(È approvato).

Art. 8.

All'onere di lire 20 miliardi risultante per il bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota dell'entrata netta derivante, per l'esercizio finanziario 1954-55, dal provvedimento concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione delle presente legge.

(È approvato).

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

STURZO. Io devo chiedere scusa se pocco fa ho detto delle frasi forse un po' pungenti che intendo ritirare.

Quando si fanno proposte riguardanti gli Enti comunali e provinciali non si deve dimenticare che la Costituzione ha stabilito l'autonomia dei Comuni e delle Province, e che dopo otto anni dall'entrata in vigore della Costituzione nessuna legge che riguarda le autonomie provinciali e comunali è stata approvata. Questo è il motivo che mi ha spinto ad una frase un po' vivace che ricordava il fascismo: prego i colleghi di ritenerla come non detta.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri: « Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita » (667) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri: « Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SELVAGGI, *relatore*. Avrei voluto fare alcune osservazioni in merito a questo disegno di legge e proporre delle modificazioni, ma me ne astengo data l'urgenza del provvedimento stesso.

Ritengo opportuno fare solo un rilievo fondamentale, che è il seguente. In base all'articolo 2 l'Opera sarà retta da un Consiglio di amministrazione di cui sono chiamati a far parte i rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Non si è invece prevista la partecipazione di un rappresentante del Ministero della istruzione pubblica, da cui pure dipendono molti istituti per la rieducazione dei ciechi.

Vorrei quindi sperare che in futuro questa disposizione possa essere corretta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi civili — Scopo — Controllo — Agevolazioni fiscali).

È istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili.

L'Opera, oltre al compito di cui al successivo articolo 4, ha quello di coordinare e sviluppare, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale dei ciechi civili e della organizzazione di lavoro, le analoghe attività svolte da istituzioni ed enti pubblici e privati.

L'Opera ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.

Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, i quali lo eserciteranno nei limiti e con le modalità da stabilirsi con le norme previste dal successivo articolo 7.

Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

SELVAGGI, *relatore*. Io avrei preferito che nel secondo comma, alle parole « qualificazione e riqualificazione professionale dei ciechi », fossero sostituite le altre « educazione e rieducazione... », ma non faccio formale proposta di emendamento per non rinviare il provvedimento alla Camera dei deputati.

Così pure sarebbe stato bene, come ho già detto, che nel terzo comma fosse previsto anche il controllo del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

(Organi dell'Opera).

L'Opera è retta da un Consiglio di amministrazione, composto di un presidente, nomi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

40ª SEDUTA (28 luglio 1954)

nato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, e di sei consiglieri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'interno, uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro, e tre in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi.

I sei consiglieri di cui al precedente comma saranno nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri: di essi i tre rappresentanti dei Ministeri, col concerto dei ministri interessati; i tre rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, su designazione di nove nomi da parte dell'Unione stessa.

I poteri del presidente dell'Opera, del Consiglio di amministrazione e degli altri organi esecutivi e di controllo sono stabiliti con le norme previste dall'articolo 7.

RODA. Sono d'accordo con l'onorevole relatore che nel Consiglio di amministrazione dovrebbe esser compreso un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e mi auguro che la legge venga corretta in questo senso in una prossima occasione.

TRABUCCHI. Vorrei sapere quale è attualmente il carattere dell'Unione italiana ciechi.

GAVA, *Ministro del tesoro*. È una unione di carattere sindacale, fondata subito dopo la guerra 1915-18, che poi è stata regolarizzata con legge del 1947, che le ha attribuito determinati compiti di tutela degli interessi della categoria dei ciechi.

Attualmente è un ente morale riconosciuto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

(Contributo dello Stato).

Per il conseguimento dei suoi scopi, è assegnato all'Opera nazionale per i ciechi civili un contributo annuo di lire 4.200.000.000 da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

(È approvato).

Art. 4.

(Assegno a vita e sua misura).

È stabilito un assegno a vita a favore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta, che siano inabili a proficuo lavoro e comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile.

L'Opera ha il compito della erogazione di detto assegno, stabilito nella misura variabile da lire 10.000 a lire 14.000 mensili, secondo le norme di cui al successivo articolo 7.

L'assegno è corrisposto, dal compimento del 18° anno di età, a tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o da riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.

TRABUCCHI. Desidero un chiarimento: cosa vuol dire, «fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile?». L'assegno a vita non è dunque concesso indipendentemente dal fatto che vi siano persone obbligate agli alimenti.

GAVA, *Ministro del tesoro*. No! Questo punto è stato chiarito anche nella discussione svolta alla Camera.

PRESIDENTE. È bene risulti anche dal resoconto che la norma va interpretata nel senso che, prima di corrispondere l'assegno, deve essere ricercato se vi siano persone tenute a dare gli alimenti. Solo in mancanza di questi interviene il presente disegno di legge.

TRABUCCHI. Perché l'assegno è stabilito in misura variabile da lire 10.000 a lire 14.000?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Si è ritenuto, per un insieme di circostanze, di lasciare una certa discrezionalità all'Opera.

TRABUCCHI. Vorrei sapere ancora se è prevista l'ipotesi in cui marito e moglie ricevono entrambi l'assegno.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

40ª SEDUTA (28 luglio 1954)

GAVA, *Ministro del tesoro*. Se entrambi i coniugi sono in condizioni di assoluto bisogno, sprovvisti completamente di mezzi di vita, e ciechi entrambi, ricevono ciascuno l'assegno.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

(Abrogazione del primo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626).

È abrogato il primo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, modificata dalle leggi 7 dicembre 1951, n. 1371, e 4 novembre 1953, n. 839.

L'abrogazione ha effetto dal giorno 1º del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

(Copertura).

Alla copertura della spesa prevista nel precedente articolo 3 sarà provveduto, per lire 1.440.000.000, con le somme derivanti dalla abrogazione del primo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, modificata dalle leggi 7 dicembre 1951, n. 1371, e 4 novembre 1953, n. 839, e, per la rimanente somma di lire 2.760.000.000, con le entrate provenienti dalla imposizione sui pubblici spettacoli stabilita con separate disposizioni di legge.

(È approvato).

Art. 7.

(Norme regolamentari, esecutive e d'attuazione — Statuto dell'Opera).

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i

Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge.

Entro lo stesso termine sarà altresì approvato lo statuto dell'Opera.

(È approvato).

Art. 8.

(Inizio dell'attività dell'Opera).

L'attività dell'opera avrà inizio entro il mese successivo a quello della data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Art. 9.

(Disposizione finale).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Poichè la copertura del provvedimento in esame è contenuta in altro disegno di legge attualmente all'esame della Camera, ritengo opportuno rinviare ad altra seduta la votazione del complesso del disegno di legge in esame.

PESENTI. Data l'urgenza del provvedimento, propongo che il Presidente della Commissione e il Ministro del tesoro si impegnino, qualora per venerdì la Camera non abbia ancora approvato il disegno di legge di copertura, a fare approvare ugualmente il disegno di legge. In caso contrario dovremmo chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

Subordinatamente chiedo che la Commissione si riunisca nuovamente questa sera alle

ore 18. In tal modo sarà possibile sapere se la Camera abbia o no approvato o deciso di approvare immediatamente il disegno di legge di copertura. In mancanza di un impegno del Governo, chiederemo oggi stesso la rimessione in Assemblea del disegno di legge.

GAVA, *Ministro del tesoro*. La Commissione sa che io non posso assumere l'impegno nel modo proposto dal senatore Pesenti, perchè il Ministro del tesoro non può imporre la propria volontà al Parlamento, nè può dare la sua adesione a un disegno di legge non regolare dal punto di vista della copertura.

Chiarito questo, soggiungo che già da ieri mi sono preoccupato perchè il disegno di legge relativo alla copertura sia approvato il più rapidamente possibile. Continuerò a fare pressione perchè il disegno di legge sia approvato entro oggi e venga trasmesso immediatamente al Senato.

Il Governo ha la ferma intenzione di vedere approvata la legge per i ciechi prima delle ferie. Se per far rispettare un articolo fondamentale della Costituzione sarà necessario di rinviare le ferie di uno o due giorni, il Governo è pronto naturalmente ad aderire a questa esigenza, ed è sicuro che il Parlamento accetterà la proposta.

(La seduta sospesa alle ore 13,45, è ripresa alle ore 18,10).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuove aliquote di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici » (650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove aliquote di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1954, le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 di-

cembre 1951, n. 1379, per ammontari complessivi di poste di giuoco superiori a 150 milioni di lire, sono elevate come segue:

Sino a	250 milioni di lire	23,75 per cento
» »	350 » »	24,50 » »
» »	450 » »	25,25 » »
» »	550 » »	26,00 » »
» »	650 » »	26,75 » »
» »	750 » »	27,50 » »
» »	850 » »	28,25 » »
» »	950 » »	29,00 » »
» »	1.050 » »	30,00 » »
» »	1.150 » »	31,00 » »
» »	1.250 » »	32,00 » »
» »	1.350 » »	33,00 » »
» »	1.450 » »	34,00 » »
» »	1.550 » »	35,00 » »

Per le somme intermedie, la misura delle aliquote è quella risultante dall'applicazione delle seguenti formule:

$$Y = 0,0075.X + 21,875 \text{ fino a } 950 \text{ milioni}$$

$$Y = 0,01.X + 19,5 \text{ fino a } 1.550 \text{ milioni}$$

nelle quali Y è l'aliquota corrispondente all'ammontare X espresso in milioni di lire.

CENINI, *relatore*. Questo disegno di legge modifica le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici. L'imposta è stata chiamata unica in quanto comprende i tre tributi che costituiscono il trattamento fiscale dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici: cioè i diritti erariali sulle scommesse, l'imposta generale sull'entrata e la tassa di lotteria. Questo disegno di legge modifica l'imposta unica elevandola e rendendola maggiormente progressiva oltre i 150 milioni.

L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, fissava l'imposta unica partendo dall'8 per cento fino a 30 milioni sugli introiti lordi e giungendo al 23 per cento fino a 150 milioni; oltre questa cifra restava la percentuale del 23 per cento. Il presente disegno di legge invece propone di fare un'ulteriore progressione oltre i 150 milioni, e quindi stabilisce da 150 milioni sino a 250 il 23,75 per cento e progressivamente giunge al 35 per cento

sino a 1.550 milioni. Più particolarmente da 150 milioni fino a 950 milioni di lire partendo dal 23 per cento la progressione avviene in ragione di 0,75 di aumento per ogni 100 milioni di lire in più di incasso oltre i 950 milioni fino a 1.550 milioni partendo dal 29 per cento, l'aumento progressivo dell'imposta unica avviene in ragione di una lira per ogni cento milioni di lire.

Debbo far presente che i giuochi di abilità e i concorsi pronostici, disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, costituiscono un'attività monopolistica dello Stato; vi è però un'eccezione per i giuochi e le scommesse che sono connesse con manifestazioni sportive qual il giuoco del calcio e le corse dei cavalli che sono affidati rispettivamente al C.O.N.I. e all'U.N.I.R.E. Il motivo di questa eccezione va ricercato nell'intento da parte dello Stato di assicurare mezzi economici più idonei a questi due enti sportivi per il raggiungimento dei loro fini istituzionali. Sia il C.O.N.I. che l'U.N.I.R.E. si sono avvalsi di questo beneficio concesso dalla legge, l'uno, continuando il concorso pronostici settimanale connesso con il campionato di calcio, e l'altro, l'U.N.I.R.E., istituendo un tipo di concorso pronostici abbinato alle corse dei cavalli. Il regime fiscale attualmente è questo: per l'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il C.O.N.I. e l'U.N.I.R.E. dovevano corrispondere una tassa di lotteria pari al 16 per cento di tutti gli introiti lordi, fermi restando i diritti erariali sulle scommesse e l'imposta generale sull'entrata. Con la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è stata istituita un'imposta unica che comprende, come ho già detto, tutte le imposte che ho citato.

Con questo progetto di legge si vuole modificare il regime fiscale rendendolo più progressivo oltre i 150 milioni e questo lo si fa per una ragione molto semplice, e cioè che, quando si è istituito il concorso pronostici abbinato al campionato di calcio, non si pensava che esso potesse raggiungere le cifre che si sono, ad esempio, raggiunte in quest'anno di 800, 900, 1000 milioni. È quindi opportuno aumentare progressivamente l'imposta. Dalle tabelle annesse alla relazione ministeriale si può constatare come, malgrado l'aumento dell'imposta, tenendo presente che gli incassi annuali

del Totocalcio si possono ritenere stabilizzati intorno ai 32 miliardi di lire, il C.O.N.I. può sempre disporre di circa 7 miliardi all'anno; e lo Stato pensa che 7 miliardi possano essere sufficienti al C.O.N.I. per poter continuare a svolgere l'attività che oggi svolge.

Mi pare che il disegno di legge sia oltremodo opportuno e che dia la possibilità allo Stato di trarre dei vantaggi economici che possono essere utilizzati nelle spese che continuamente vanno aumentando. Per queste ragioni ne propongo alla Commissione l'approvazione.

RODA. Desidero domandare all'onorevole relatore se è stata considerata in prospettiva l'efficacia futura dell'aumento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, cioè se è stata considerata l'ipotesi che questo maggiore aggravio di imposta dia come effetto un maggiore o un minore gettito, perchè se il gettito non dovesse aumentare, il beneficio che deriverebbe al C.O.N.I. sarebbe inferiore a quello che percepisce attualmente. Io penso che chi giuoca sperando di avere come probabilità un premio X e invece lo ha X diviso con lo Stato e il C.O.N.I., non sia più indotto a giocare con quel volume di schedine con cui giocava prima.

CENINI, *relatore*. Non vi sarà contrazione nelle giuocate perchè il costo della schedina rimane invariato.

FORTUNATI. A me pare che sia indubbio che almeno inizialmente vi sarà una qualche reazione se riducete il monte premi, perchè altrimenti le leggi economiche non sarebbero più tali. Non escludo che la reazione si possa successivamente eliminare, ma ritengo sia giunto il momento di esaminare la questione nel suo insieme. Nelle scommesse sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici vi sono molte cose che sfuggono. La cronaca dei giornali tempo fa ha dato notizia di controversie non molto edificanti in proposito, per cui in realtà si arriva a forme che sono in un certo senso ancora peggiori di quelle del Lotto.

CENINI, *relatore*. Questi concorsi pronostici sono una cosa diversa dal Lotto.

FORTUNATI. Ma siamo nel campo di un'attività a sfondo pubblico; vi è un prezzo pubblico, quindi i cittadini debbono anche avere un minimo di garanzia. Questo non lo si è avuto nel caso di quel giocatore che, pur avendo vinto, mi pare, svariati milioni, non li ha potuti incassare perchè il ricevitore per propria colpa non aveva spedito le schede all'ufficio centrale del Totocalcio.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi è un regolamento estremamente preciso per il Totocalcio, e quando la schedina è valida, il C.O.N.I. risponde sempre del pagamento della vincita.

FORTUNATI. Il regolamento però consiste nel fatto che se un ricevitore ruba per conto suo e non consegna a chi deve consegnare le schedine delle scommesse, il giocatore, pur avendo regolarmente vinto, non può incassare il denaro. Domando a voi se questo è un regolamento estremamente raccomandabile!

Vorrei sapere se nel caso del Lotto si potrebbe ammettere, ad esempio, che, per il semplice fatto che un ricevitore non comunichi la giocata, si possa negare al giocatore il diritto alla vincita. Basta porre la domanda in questi termini per capire l'assurdo del regolamento del Totocalcio.

CENINI, *relatore*. Ciò non avviene nel Lotto, perchè si tratta di un monopolio e ne risponde in pieno lo Stato.

FORTUNATI. Per quanto riguarda il merito del provvedimento, ci siamo occupati già un'altra volta di queste questioni, e in quell'occasione l'onorevole Andreotti concordò con me che una progressività fatta settimana per settimana è un non senso, perchè quando vi è un campionato di calcio è evidente che ciò che interessa è l'ammontare globale alla fine del campionato, così come per i cavalli è l'ammontare finale di un'annata di corse che interessa e non l'ammontare delle giuocate settimana per settimana. Io confesso che non capisco un tributo di questo genere che è progressivo per l'ammontare delle giuocate nel corso di una settimana. Non è razionale e dà

luogo in realtà a sperequazioni — ed è questo che m'interessa particolarmente — nella distribuzione di questi proventi, dato che vanno parte allo Stato e parte ai Comuni. Allora è evidente che se non c'è un parametro conosciuto ed il parametro non salterà mai fuori, essendo una progressività che si sposta di settimana in settimana, il controllo della parte dei proventi che va ai Comuni non si può fare, il controllo cioè della ripartizione diventa pressochè materialmente impossibile.

MARIOTTI. Io mi intendo un po' di queste cose perchè sono stato anche assessore allo sport al comune di Firenze e me ne sono interessato molto spesso. A me sembra, da un calcolo fatto in base alle disposizioni del disegno di legge in esame, che lo scarto tra l'aumento dell'imposta che andrebbe a carico del monte premi e il premio eventualmente da riscuotersi dal giocatore sia minimo in quanto per la vincita, ad esempio, di 70 milioni, se per l'aumento dell'imposta la vincita viene decurtata di 1.000 lire, è assurdo pensare ad una reazione del giocatore, perchè bisogna anche tener presente la psicologia del giocatore del Totocalcio. Infatti nel giocatore, oltre al desiderio di vincere una forte somma di denaro, vi è anche la passione per il calcio che è la spinta maggiore alla scommessa nel concorso pronostico. Quindi io escludo una reazione da parte dei giocatori, per quanto l'osservazione del collega Roda sia giusta, perchè egli si preoccupa di una eventuale contrazione nel volume delle giuocate.

Sulla progressività dell'aliquota, a cui ha accennato il senatore Fortunati, non posso concordare con lui. Anzitutto credo che questa imposta abbia come scopo una rapida riscossione, cioè con la stessa caratteristica, sia pure trasportata su oggetti diversi, dell'I.G.E., che è una imposta aggiuntiva sul reddito, ma che ha la possibilità di una rapida riscossione.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo, per quanto riguarda le imposte dirette, è un caso di percezione alla fonte.

MARIOTTI. L'aliquota progressiva dell'imposta viene commisurata al gettito globale delle giuocate del sabato sera, quando il notaio si

reca alla Intendenza di finanza; sulla base del volume delle schedine si ritira l'imposta. Io non conosco il meccanismo con il quale avviene la distribuzione delle somme spettanti tra l'Intendenza di finanza e i Comuni. Penso però che come il Comune si prende attraverso i tagliandi dei cinematografi e dei teatri, ogni settimana od ogni mese, quella parte che gli spetta, così avverrà anche per il concorso pronostici e credo che la procedura sia ancora più sicura. Credo infatti che ci sia molto più controllo per il concorso pronostici in quanto si tratta di schedine che hanno il crisma della ufficialità, che non per il cinema o per i teatri, dove spesso i proprietari d'accordo con le maschere, riescono a nascondere, a proprio profitto, delle entrate.

In conclusione penso che questo disegno di legge darà un introito maggiore allo Stato e ai Comuni e ritengo debba essere approvato.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nell'ultimo biennio, cioè nel periodo intercorso dall'ultimo aumento dell'imposta sul Totocalcio all'ultima settimana in cui si è chiusa questa stagione, si è passati da un monte premi di circa 280 milioni scarsi a un monte premi di 900 milioni. Ora in questo aumento non gioca la maggiore o minore altezza dell'aliquota, ma il fattore psicologico.

Sono stati tentati molte volte dei concorsi a premi (perchè in sostanza tale è il Totocalcio) con altri oggetti, come pronostici elettorali, pronostici del tempo, pronostici intorno all'esito più o meno brillante di un certo film, ma in genere sono stati tutti negativi, perchè non erano sostenuti dalla spinta psicologica, rappresentata dalla passione per il giuoco del calcio.

Pertanto io non avrei alcuna preoccupazione, sul gettito, anzi direi che quel miliardo e 600 o 700 mila lire, che si è preventivato in aumento, sarà piuttosto superato.

Le altre considerazioni, fatte dal senatore Fortunati, richiederebbero una lunga disamina del regolamento il quale è complicatissimo. In ogni modo è certo che quando la schedina è regolare e convalidata, il C.O.N.I. risponde sempre.

FORTUNATI. Io ho analizzato le giocate per il Totocalcio e quelle fatte per altri sports.

Le giocate del Totocalcio nelle 36 partite non hanno una eccessiva variabilità nel loro ammontare. Avviene che in realtà questa progressività gioca proprio a favore del Totocalcio, perchè l'ammontare delle giocate in un anno è molto superiore all'ammontare globale delle giocate per le altre gare sportive. È evidente che se invece fate la progressione nell'ambito di ogni giocata, mettete in condizione di vantaggio i gestori di un tipo di scommessa piuttosto che altri. Con il Sottosegretario Andreotti già si era studiata la cosa e si era arrivati alla conclusione che nulla vietava che per ogni giocata, settimana per settimana, si versasse il 25-26 per cento, salvo il conguaglio alla fine, con una certa progressività. Ormai vi sono anni di esperienza e si può conoscere l'ammontare dei vari tipi di giocate. In tal modo si avrebbe una graduatoria che tiene conto dell'ammontare giocata per giocata che può subire particolari variazioni di carattere congiunturale, ma che non dice nulla agli effetti finali della intensità della scommessa in quel determinato tipo di sport piuttosto che in un altro. E da questo punto di vista i controlli sulla ripartizione sarebbero facilitati, perchè si saprebbe quale è l'aliquota globalmente corrisposta allo Stato per un determinato tipo di giuoco. Inoltre tutto sarebbe estremamente facilitato perchè vi sarebbe un unico modo settimana per settimana di riscuotere, senza stare a stabilire volta per volta l'aliquota da applicarsi e senza ricorrere all'espedito di fare delle formule che date in mano a specialisti fanno ridere perchè non sono altro che delle equazioni dirette.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il senatore Fortunati si richiama ad uno studio che è stato fatto a suo tempo per calcolare la progressività dell'imposta in esame non settimana per settimana, ma sul complesso del gettito stagionale. Dico subito, per dare una visione quantitativa del fenomeno, che il gettito del Totocalcio di quest'anno è stato intorno ai trentadue miliardi. Si è creduto viceversa di attenersi ancora al sistema della liquidazione settimana per settimana perchè effettivamente la contabilità del giuoco è liquidata e chiusa ogni settimana. Certo il problema che il senatore Fortunati imposta è serio; noi dob-

biamo scegliere tra una progressività sull'ammontare di una stagione e una progressività limitata, settimana per settimana. Da un punto di vista razionale e personale avrei una preferenza per il sistema indicato del senatore Fortunati. Però fino ad ora si è fatto così perchè si è preferito liquidare settimana per settimana la contabilità, in rapporto anche alla notevole variazione di gettito che si realizza ogni settimana — e gli sportivi lo sanno — in relazione all'importanza della partita, a certe contingenze, a certe situazioni tecniche. Tanto è vero che quest'anno, pur essendosi realizzato un gettito finale complessivo attorno ai trentadue miliardi, ci sono state settimane con un gettito che toccava quasi il miliardo e settimane con un gettito inferiore al mezzo miliardo.

PRESIDENTE. Le osservazioni del senatore Fortunati potranno essere tenute presenti per una ulteriore rielaborazione della legge.

DE LUCA LUCA. Questo disegno di legge mira a stabilire un equo riparto degli utili tra lo Stato, il C.O.N.I. e l'U.N.I.R.E., vale a dire a sottrarre al C.O.N.I. e all'U.N.I.R.E. qualche miliardo all'anno ed a questo io sono ultrafavorevole. Io mi domando semplicemente se questo disegno di legge inciderà sul pubblico, sui giocatori i quali sono affezionati a queste forme di gioco.

CENINI, *relatore*. Il disegno di legge lascia le cose inalterate per il pubblico.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le aliquote precedenti erano state studiate per un gettito massimo settimanale intorno ai 700 milioni, tanto è vero che dopo il 23 per cento (aliquota massima) non c'era più progressione ma un'aliquota costante. Invece con questo disegno di legge, in considerazione dell'aumento fino a un miliardo del gettito, si è inserita la progressività oltre il 23 per cento e fino al 35 per cento. Quindi non oserei affermare — e mi spiace per il senatore De Luca — che il C.O.N.I. abbia molto da perdere con tale modificazione, checchè ne abbia detto una certa campagna di stampa, di cui non è il caso di parlare in questa sede.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali degli anni 1953 e 1954 »
(676).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali degli anni 1953 e 1954 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, nonostante la legge 2 luglio 1952, n. 703, abbia migliorato la situazione dei bilanci comunali e provinciali, c'è ancora un certo numero di Comuni e di Province che non riescono ad ottenere il pareggio del loro bilancio; pareggio nel senso vero e non pareggio nel senso deprecato dal senatore Fortunati. Tali enti non riescono a pareggiare nonostante le supercontribuzioni, nonostante applichino le sovraimposte fino ai limiti del massimo tollerabile. Proprio per tali Comuni e per tali Province si ripristina, col disegno di legge in esame, il sistema dell'integrazione da parte dello Stato per un anno soltanto e si acquisiscono contemporaneamente i fondi con una nota di variazione che è in corso di approvazione.

Con questo disegno di legge però si dà l'integrazione ai peccatori non pentiti e non a coloro i quali hanno cercato di far bene, cioè si propone di dare la integrazione a coloro che nel quinquennio precedente per almeno tre anni hanno già ricevuto dalle casse dello Stato un aiuto.

Il disegno di legge dà l'integrazione a quegli enti che abbiano applicato le supercontribuzioni alle sovraimposte sul reddito dominicale dei terreni e alle addizionali sui redditi agrari in misura non inferiore al 50 per cento, con l'esclusione però dei comuni di Roma e di Napoli, perchè altrimenti dei nostri quattro miliardi non rimarrebbe nulla. Il disegno di legge

esclude infine dal contributo le Amministrazioni provinciali e comunali delle zone colpite dalle alluvioni nell'autunno 1951 e 1953 perchè si pensa che abbiano avuto dei sussidi sufficienti.

Viene infine ripristinato il concetto del mutuo per il pareggio economico. Contemporaneamente viene stabilita la facoltà dei Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro di disporre degli accertamenti ispettivi presso Comuni e Province deficitarie per studiare la condizione finanziaria e i provvedimenti atti ad attenuare il disavanzo.

Il disegno di legge stabilisce inoltre che per il 1954 si faccia fronte al disavanzo con il sistema dei mutui di favore. È prevista anche la parziale integrazione delle differenze tra le somme percepite dai Comuni nell'anno 1951, per nove decimi dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, e le quote di partecipazione al 7,50 per cento del gettito complessivo dell'I.G.E. agli stessi Comuni spettanti per gli anni 1954 e 1955. Tale integrazione avviene in misura decrescente: non superiore al 60 per cento delle differenze per il primo anno ed al 30 per cento per il secondo anno.

A proposito dell'imposta generale sull'entrata c'è un disegno di legge di iniziativa del senatore Mariotti ancora pendente davanti alla Commissione. La differenza tra la tesi del senatore Mariotti e la tesi di questo provvedimento sta nel fatto che il disegno di legge del senatore Mariotti proponeva che venisse continuata per un biennio l'integrazione totale, mentre questo provvedimento stabilisce per il primo anno un contributo del 60 per cento e per il secondo anno uno del 30 per cento.

Questo disegno di legge deve essere interpretato come una parentesi fino a che non sarà completato lo studio che è in corso per il riassetto della finanza locale. A mio modesto parere, inoltre, stabilire il limite del 150 per cento soltanto di supercontribuzione come indice di bisogno di integrazione, è dare una dimostrazione di ottimismo non corrispondente assolutamente alla realtà. Ho qui dei dati su Comuni e Province della mia regione che tutti superano il 150 per cento e qualcuno va anche al 600 per cento con le supercontribuzioni.

Desidero sottolineare che il provvedimento è provvisorio e attua un sistema che non approvo perchè così facendo si abitua i Comuni a farsi aiutare dallo Stato e a non cercare di migliorare la propria situazione e poi perchè alcuni di questi enti sono nella situazione organica di non poter far quadrare il loro bilancio, soprattutto nelle Province di montagna (le quali hanno degli oneri particolari come quelli stradali, poca popolazione e terreni a scarsissimo estimo) e nei Comuni dell'Italia meridionale e delle Isole nei quali con la più assoluta buona volontà non si può ricavare nulla perchè i proprietari di terreni risiedono nella Capitale e non possono essere assoggettati all'imposta di famiglia, la sovraimposta sui terreni non può essere aumentata oltre certi limiti, e l'imposta di consumo è molte volte limitata, specie quando c'è vicino un grosso centro nel quale la gente ha l'abitudine di andare a fare le spese o a fare il mercato. Calcolando che il bilancio del Comune è basato sulla concorrenza normale dei gettiti delle sovraimposte, dell'imposta di famiglia, dell'imposta di consumo e sui contributi dello Stato, quando uno di questi gettiti necessari viene a mancare bisogna provvedere, ma non con questo sistema, bensì rivedendo le disposizioni di legge. È questo che il Ministero in fondo sta studiando ed è questo che noi ci proponiamo di fare.

Ora, nei limiti della provvisorietà per la quale questo provvedimento è stato studiato, io credo che, con la variante cui ho accennato e con le altre che i colleghi suggeriranno, il disegno di legge possa essere approvato.

DE LUCA LUCA. Alla relazione fatta dal collega Trabucchi io debbo far seguire alcune considerazioni che ritengo di fondamentale importanza. Dalle provvidenze disposte da questo disegno di legge sono escluse le Amministrazioni comunali delle zone alluvionate poichè questi enti avrebbero già avuto dei provvedimenti in loro favore.

Io ho fatto parte della Commissione speciale istituita per la Calabria in seguito dell'alluvione del 1953. Osservo che la legge per la Calabria non riflette certo i bilanci comunali, ma riflette le aziende agrarie distrutte e le abitazioni disastrose. Ora, proprio nel 1953 in Ca-

labria i Comuni hanno avuto un dissesto finanziario maggiore poichè non hanno potuto esercitare alcuna pressione fiscale sui cittadini alluvionati, anzi le imposizioni tributarie sono state diminuite per venire incontro alla popolazione.

Ora, escludere quei Comuni che in seguito alle alluvioni hanno aumentato il loro dissesto municipale, mi pare una cosa ingiusta e noi non dovremmo accettarla. È giusto invece escludere, per esempio, i comuni di Roma, Napoli, Reggio Calabria e Messina per i quali abbiamo approvato dei provvedimenti finanziari speciali che sono abbastanza onerosi per lo Stato.

FORTUNATI. Prendo la parola anzitutto per rilevare che alcune osservazioni dell'onorevole relatore circa il risultato della Commissione di studio mi sembrano piuttosto ottimistiche. Io ho già avuto modo di esprimermi a proposito di questo risultato, che non mi pare soddisfacente. Qualcuno dei colleghi sarà certamente presente il 6 agosto alla riunione indetta dal sindaco Rebecchini, dove i primi risultati di questa Commissione saranno annunciati. È certo che già dall'ordine del giorno di tale riunione la confusione, per quanto riguarda i provvedimenti per la finanza locale, traspare abbastanza chiaramente.

Si dovrebbero sostituire le imposte di consumo con un'addizionale all'I.G.E., ripristinare l'abbonamento obbligatorio per determinati generi, semplificare le tariffe delle imposte di consumo, agganciare l'imposta di famiglia all'imposta complementare, porre ulteriori limiti alla sovra-imposizione, rivedere i criteri di compartecipazione all'I.G.E., esaminare le imposizioni sulle aree fabbricabili ed infine reperire nuovi cespiti di entrate comunali. Per coloro che sono pratici di Amministrazioni comunali il discorso non occorre che sia ulteriormente approfondito, perchè si tratta di problemi che, fra l'altro, ci sono stati illustrati ampiamente da una pubblicazione edita dalla Motta alcuni mesi or sono. Noi constatiamo con legittima sorpresa che le richieste dell'azienda Motta sono state poste rapidamente all'ordine del giorno e discusse da una apposita Commissione ministeriale! Ma di tutto ciò si parlerà a suo tempo e nel luogo opportuno.

Nè si pensi che i provvedimenti per la finanza locale non diano luogo ad una discussione approfondita e in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Credo che da questo punto di vista l'esperienza precedente del ministro Vanoni dovrebbe indurre l'onorevole Tremeloni ad essere molto prudente nell'annunciare a breve scadenza la riforma generale della finanza locale. I precedenti della storia parlamentare italiana consigliano di essere guardinghi, perchè quando hanno affrontato la questione della finanza locale molti Ministri sono caduti. C'è stato un momento in cui lo stesso ministro Vanoni, per non fare la medesima fine, ha dovuto sottostare alla volontà della 5^a Commissione del Senato: ha minacciato le dimissioni, ma le dimissioni poi non sono venute. La tradizione parlamentare non si è verificata proprio perchè il Parlamento ha affermato la sua precisa volontà.

Detto questo, non c'è dubbio che per quanto riguarda il disegno di legge in esame, si tratta di un provvedimento provvisorio, preso per il 1953, il 1954 e, con ogni probabilità, anche per il 1955. Comunque è certo che qui ci troviamo di fronte ad alcuni fatti strani.

Innanzitutto coloro che hanno sempre beneficiato del contributo statale ne continueranno a beneficiare: il che è veramente paradossale. Il bilancio e la situazione ambientale di un Comune si possono infatti spostare in maniera rapida ed improvvisa. Ho presente la situazione di comuni dell'Appennino romagnolo, che improvvisamente hanno visto frangere frazioni rilevanti del proprio territorio. Se tali Comuni prima non beneficiavano del contributo, ora non ne hanno diritto! È mai possibile che si legiferi in questo modo? Le situazioni dei Comuni possono essere mutate da cause improvvise, ed invece se per tre anni non si è beneficiato dell'integrazione, non se ne beneficerà più. Questo mi sembra un modo estremamente meccanico di dirigere la cosa pubblica.

Seconda considerazione. Si continua a fare un trattamento speciale per Napoli e Roma. Come abbiamo detto quando si trattò delle leggi speciali per Roma e Napoli, noi non siamo contrari a che le condizioni dei due Comuni siano vagliate con un criterio diverso da quello degli altri Comuni, ma, quando si

propongono provvedimenti di integrazione di quattro miliardi per tutti i Comuni, abbiamo diritto di sapere quanto di tale cifra va a Roma e a Napoli. Voi all'articolo 4 mettete, poi, i Comuni in una condizione di minorità con una presunzione di mala fede. Mi chiedo: se il Ministro ha facoltà di inviare un ispettore sul posto a spese dei Comuni, perchè questo ispettore non lo si deve poter mandare anche a Napoli ed a Roma?

VARALDO. C'è una apposita Commissione!

FORTUNATI. Ma qui si tratta di un ispettore che si recherà in un Comune a giudicare l'operato dell'Amministrazione e a darle una patente di incapacità. Ed allora io chiedo che se un ispettore va nel comune di Cantù, vada anche nel comune di Roma; e se va a Casamicciola, vada anche a Napoli. Non posso tollerare che, sul piano giuridico, Cantù sia posta in condizioni di inferiorità di fronte a Roma.

Voi non vivete nei Comuni, non sapete che cosa vuol dire quando il Ministero dell'interno manda nel Comune un ispettore. Vuol dire mettere l'Amministrazione sotto il controllo dell'apparato centrale dello Stato, vuol dire fare intendere all'opinione pubblica che le cose in quel Comune non vanno.

Io sono fuori causa, perchè appartengo ad una provincia in cui i Comuni che hanno avuto l'integrazione nel passato saranno sì e no due; appartengo ad un Comune che come capoluogo di Regione credo sia l'unico in tutta Italia che da sette anni non riceve un soldo dallo Stato. Io parlo nell'interesse della dignità dei Comuni italiani, perchè occorre assolutamente evitare che i comuni di Roma e di Napoli siano posti in una condizione di supremazia, quando tutti noi sappiamo che se le cose a Roma e a Napoli vanno male, ciò accade proprio anche perchè essi hanno avuto ed hanno degli amministratori incapaci. Ciò posso affermare per l'esperienza che ho di amministrazione comunale.

Perciò: o ispettori per tutti o ispettori per nessuno. Tutti i Comuni sullo stesso piano. Non vi sono Comuni di prima, di seconda e di terza categoria.

Terza questione. È mai possibile che in una situazione così varia come quella italiana, non ci si renda conto ancora che, ad esempio, il parametro *b*) dell'articolo 2 non ha senso. È chiaro che il comune di Genova — che è quello che mi balza subito all'evidenza — avrà un reddito dominicale inferiore alle 2.400 lire. È privo di terre, è circondato da un lato dal mare e dall'altro dalle montagne, ha una struttura economico-finanziaria per cui le sue entrate non derivano dai redditi dominicali ed agrari. Cosa c'entrano quindi questi parametri? Vi sono Comuni come quello di Cortina d'Ampezzo in cui certamente il reddito dominicale è inferiore alle 2.400 lire, ma le cui entrate non sono certo in funzione del reddito dominicale ed agrario. E così dicasi dei Comuni della nostra riviera Adriatica, ecc. Pensate sul serio che le entrate di tutti i Comuni siano in funzione della sovrimposta sui fabbricati e sui terreni? Voi con le norme proposte includete Comuni che non hanno bisogno ed escludete Comuni che possono aver bisogno.

Nel momento in cui si riconosce la necessità di un intervento di carattere eccezionale ed integrativo, riferitevi a parametri che vi diano realmente la consistenza economica dell'ambiente comunale e non a parametri meccanici che non dicono nulla né rispetto alla capacità contributiva dell'ambiente, né rispetto al modo con cui l'Amministrazione l'ha utilizzata.

È chiaro che se Genova, anziché aver avuto le Amministrazioni che ha avuto, avesse goduto di Amministrazioni simili a quelle di Roma e Napoli, la situazione di Genova sarebbe estremamente deficitaria. Ed allora si direbbe: il reddito dominicale è inferiore alle 2.400 lire, quindi il bilancio del comune di Genova ha diritto di essere integrato.

TRABUCCHI, *relatore*. Debbo un chiarimento al senatore De Luca Luca, anche a rettifica di quello che ho detto poc'anzi.

Nelle due leggi sulle alluvioni è contenuta una disposizione tale, per cui è inutile una norma specifica nella presente legge. Infatti tali leggi prescrivono che ai Comuni di cui parla il senatore De Luca possono essere concessi fino al 31 dicembre 1955 contributi integrativi dei bilanci da parte dello Stato qualora essi non possono conseguire il pareggio eco-

nomico del loro bilancio. Perciò, se l'autorizzazione e l'integrazione è già concessa con quelle leggi, è inutile che noi ripetiamo qui la norma.

PIOLA. Per quanto si riferisce alle osservazioni fatte dal senatore Fortunati circa il parametro del reddito dominicale e del reddito agrario, rilevo che nei bilanci comunali l'addizionale su tali redditi rappresenta una percentuale trascurabile. Si continua a dar peso a questo vecchio concetto della proprietà dei terreni, dei redditi agrari ecc. che è ormai anacronistico.

Io darò voto favorevole alla presente legge soltanto perchè penso e mi auguro che si tratti di una legge del tutto provvisoria e che sia l'ultima volta che si presenta un provvedimento del genere. Quello che ha affermato il senatore Fortunati specialmente per quanto riguarda il parametro b) è perfettamente rispondente alla verità, ma del resto dire che questo parametro è anacronistico senza sostituirlo con un altro significa fare un buco nell'acqua. Quindi possiamo approvare la legge, stante la sua provvisorietà, ma dobbiamo raccomandare nel modo più assoluto che questa provvisorietà sia veramente tale.

MINIO. Anch'io ho delle riserve da fare per quanto riguarda l'ottimismo circa il futuro prossimo della finanza locale, specie per quanto attiene ai lavori della Commissione della quale saremo chiamati ad interessarci fra qualche giorno presso l'Associazione italiana dei Comuni italiani. Innanzi tutto si dovrebbe rilevare qui che questa famosa Commissione, la quale sta lavorando da qualche mese per la riforma della finanza locale, non si sa affatto su quale principio orienti la sua attività. Notizie che ci sono pervenute ci informano che tale Commissione avrebbe iniziato i suoi lavori senza aver ricevuto alcuna direttiva dal Ministro e che svolge la sua opera in gran parte sulle richieste e sulle pressioni che si esercitano da ogni dove. Caratteristico il fatto che la Commissione abbia iniziato la sua attività riprendendo in esame il problema dell'abbonamento obbligatorio, il che evidentemente avviene su richiesta di Enti interessati.

Anch'io sono contrario al fatto che l'inte-

grazione debba essere riservata soltanto ai Comuni che ne abbiano beneficiato negli anni precedenti. Sembra veramente che si vogliano favorire soltanto quei Comuni che si trovano da anni in queste condizioni escludendo invece quelli che ci si possono trovare soltanto da adesso.

Così pure condivido l'opinione del senatore Fortunati relativamente all'ispezione da disporsi dal Ministero degli interni e da quello delle finanze. Rilevo che questi sospetti e questi dubbi sulla cattiva o deficiente amministrazione dei Comuni non sono giustificati, soprattutto se si tiene conto che quando parliamo di bilanci deficitari ci riferiamo a bilanci che non escono dai Consigli comunali, ma sono quelli rimaneggiati dalle Giunte provinciali amministrative. Non parlo del mio Comune, perchè fra l'altro il suo bilancio non è deficitario ed aggiungo che è uno dei rarissimi Comuni italiani che non ha mai applicato supercontribuzioni. Per la prima volta quest'anno abbiamo chiesto di applicare una supercontribuzione e la Giunta provinciale amministrativa ha respinto la richiesta, procedendo lei stessa al pareggio del bilancio. E come ha raggiunto questo obiettivo? In questo modo: noi avevamo stanziato per la manutenzione stradale e per lo sterro obbligatorio, due milioni di lire, la Giunta ci ha ridotto lo stanziamento a 200 mila lire, considerando la rimanente spesa come straordinaria e passandola appunto nella parte straordinaria del bilancio. Cioè a dire: essi non conoscevano le strade, non conoscevano i lavori che erano necessari, ma avevano deciso ugualmente che si trattava di opere straordinarie. Ed ancora: noi avevamo stanziato cinque milioni per la manutenzione delle vie e delle piazze nell'interno dell'abitato; la Giunta ci ha ridotto tale somma a due milioni e mezzo considerando la rimanente spesa come straordinaria e passandola nell'altra parte del bilancio, che non concorre a formare il disavanzo economico. Questo è il modo con cui le Giunte provinciali pareggiano i bilanci.

Ed allora dobbiamo mandare gli ispettori a vedere se i Comuni sono male o bene amministrati? Io li manderei a verificare l'attività delle Giunte provinciali amministrative, le quali non sono più organi di tutela e di controllo, ma organi che si sostituiscono ai Consigli comu-

nali. Infatti quando si arriva a decidere se sistemare una strada è opera straordinaria o ordinaria, non siamo più sul terreno del controllo, ma della sostituzione: il bilancio praticamente lo hanno fatto loro.

Potrei citarvi qualche altro esempio. Noi abbiamo stanziato 300 mila lire per contributi di incremento delle attività sportive, artistiche e culturali: ce le hanno scppresse. Abbiamo stanziato 250 mila lire per borse di studio: sopprese.

Vogliamo mandare gli ispettori nei Comuni? Sta bene: ma io mi chiedo se non sarebbe il caso di intervenire finalmente per vedere in che modo i bilanci sono manomessi dalle Giunte provinciali amministrative.

Un'ultima osservazione. Si dice nell'articolo 7 che per alcuni anni ancora si provvederà ad integrare da parte dello Stato la differenza fra i gettiti dei nove decimi dell'imposta sulla carne e sui vini, quando risulti inferiore all'attuale gettito della partecipazione all'I.G.E.

È un problema questo che riguarda alcuni Comuni. Il mio Comune, per esempio, non rientra, perchè con questo passaggio abbiamo perso tre milioni (e non sono pochi per il bilancio di un piccolo Comune).

Siccome si dice che alla spesa di cui sopra si fa fronte nei limiti di una certa rimanenza di fondi, chiedo se non sia possibile prendere in considerazione l'opportunità di aumentare la percentuale di integrazione, non dico fino a raggiungere l'intero ammontare della differenza, ma per lo meno fino a portarla al 60 per cento per tutti e due gli anni.

TOMÈ. Le osservazioni che sono state fatte qui da alcuni colleghi sono talmente rilevanti nella loro logicità che se noi abbiamo l'aspirazione di neutralizzare i rilievi e le critiche mosse al presente disegno di legge, non potremmo procedere oltre nella discussione.

Penso che la formulazione dell'articolo 2, il quale ha ricevuto le maggiori critiche, sia stata impostata tenendo forse presenti le statistiche dei Comuni che si trovano nelle condizioni di dover beneficiare dell'integrazione e che si sia forse adattata la norma di legge alle situazioni specifiche dei Comuni che hanno bisogno dell'integrazione.

Faccio perciò presente l'opportunità di rinviare la discussione per avere quelle spiega-

zioni che potrebbero neutralizzare le critiche che sono state qui mosse.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non avrei alcuna difficoltà ad accedere ad un breve rinvio, purchè fosse possibile riprendere in esame il provvedimento prima delle ferie.

PRESIDENTE. Prima delle ferie non è possibile.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Allora non posso accettare la proposta di sospensiva. Mi pare che qui abbiamo detto delle cose molto giuste, ma abbiamo dimenticato le reali proporzioni di questo provvedimento. Siamo davanti ad una situazione determinata da un disavanzo, che si ripercuote ancora nei nostri bilanci comunali e provinciali, che però è in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Dall'altro lato abbiamo delle disponibilità che sono estremamente limitate o sproporzionate in relazione alla cifra globale del disavanzo ed il cui aumento costituirebbe un serio problema per il Tesoro. Siamo quindi nella necessità di individuare, agli effetti dell'integrazione statale, proprio quelle situazioni direi macroscopiche che richiedono un pronto intervento da parte dello Stato.

Ora, se i criteri adottati nell'articolo 2 per individuare queste situazioni sono meno esatti e se soprattutto il Senato è in grado di suggerirne concretamente altri che siano migliori, io, che sono considerato piuttosto un intransigente, una volta tanto posso dire che sono più che ossequiente alla iniziativa del Senato.

Desidererei quindi che dalle critiche generiche si passasse a delle proposte concrete di emendamento.

Per quanto riguarda la proposta di sospensiva, dato che il provvedimento sarebbe rinviato a dopo le ferie, e che quindi — tenendo presenti anche le esigenze della Camera — diventerebbe praticamente esecutivo alla fine dell'anno, io mi permetto di dire che non faremo della buona amministrazione. Tenete soprattutto presente che in sostanza si tratta di un intervento della grandezza di quattro miliardi, molto inferiore al volume complessivo dei disavanzi da ripianare.

VARALDO. Bisognerebbe sapere se, nel predisporre questo disegno di legge, si è tenuto conto di particolari situazioni che sono a conoscenza degli organi del Ministero, perchè non vorrei che, correggendo queste disposizioni secondo la nostra impressione e in base all'esattezza di certe osservazioni, finissimo per escludere determinate situazioni che invece, secondo il pensiero del Ministero, sono di quelle che hanno bisogno di aiuto.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si sono tenute presenti effettivamente, come ho già detto, delle situazioni che sembrano le più notevoli agli effetti di un pronto intervento.

MARIOTTI. Desidero sottoporvi un dubbio. A me questo disegno di legge, direi geograficamente ed anche per i commi a), b) e c) dell'articolo 2, mi dà proprio la sensazione che si vogliamo favorire i comuni delle grandi città: per esempio Genova, Firenze ed altri che si trovano probabilmente nella condizione di dover risanare il proprio bilancio con delle contribuzioni. Debbo dirvi in proposito che il *deficit* della mia città, Firenze, è salito a cifre astronomiche. Diversamente dagli anni passati in cui presentammo un consuntivo di bilancio con un avanzo di 60 milioni di lire, oggi il bilancio del comune di Firenze presenta 1 miliardo e 500 milioni di *deficit* per i maggiori oneri dovuti a miglioramenti economici, ma soprattutto per la resistenza assunta da certe forze della Giunta provinciale amministrativa, nel dare, per esempio, in gestione diretta, in economia o municipalizzati, certi servizi pubblici che sono costati un occhio. Così come è formulato l'articolo 2 nei tre commi a), b) e c), fa sorgere il sospetto che se non ha una natura squisitamente politica, ricalca il criterio di aiutare quei Comuni che in precedenza sono stati già aiutati, mentre si esclude una quantità di Comuni che fanno grandi sforzi per pareggiare il proprio bilancio con accorgimenti che altri Comuni magari non hanno per il semplice fatto che sanno di essere aiutati dallo Stato. Sarebbe quindi opportuno modificare l'articolo 2.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'anno 1953, a favore dei Comuni e delle Province che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di quattro miliardi di lire e possono essere utilizzate le eventuali rimanenze sui fondi assegnati con le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513, 24 giugno 1952, n. 663, 27 marzo 1953, n. 177.

In favore dei predetti Enti può essere autorizzata l'assunzione di mutui per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli Enti interessati, con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Ai mutui di cui al secondo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo lucgotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(È approvato).

Art. 2.

I Comuni e le Province per essere ammessi a beneficiare del contributo devono aver applicate, per l'anno 1953, supercontribuzioni alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni ed alle addizionali sui redditi agrari in misura non inferiore al 150 per cento e deve inoltre sussistere almeno una delle seguenti condizioni:

a) il Comune o la Provincia abbia fruito dell'integrazione statale in almeno tre anni del quinquennio precedente;

b) che il reddito imponibile medio per etaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, e maggiorato del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non sia superiore a lire 2.400;

c) che le entrate effettive del bilancio del Comune o della Provincia, compreso il gettito delle supercontribuzioni anzidette, non raggiungano l'80 per cento delle spese obbligatorie.

TRABUCCHI, *relatore*. Propongo che siano soppresse le lettere a) e b) elevando le supercontribuzioni alle sovrainposte sul reddito dominicale, al 250 per cento.

TOMÈ. Dobbiamo tener presenti i Comuni di montagna.

FORTUNATI. È vero che allo stato di fatto non per volontà delle Amministrazioni comunali, ma quasi sempre per imposizione degli organi tutori, le sovrainposte dominicali raggiungono degli alti livelli, però non vi è dubbio che ci troviamo di fronte ad una situazione grave dell'agricoltura della montagna e non possiamo porre l'agricoltura della montagna sullo stesso piano della pressione tributaria dell'agricoltura del piano. Oggi si manifesta nettamente un carattere di rendita differenziale negativa dell'agricoltura della montagna rispetto all'agricoltura del piano. Quindi dobbiamo tendere ad una pressione tributaria della montagna che sia minore della pressione tributaria del piano, ed allora dobbiamo ritenere che le condizioni necessarie per le integrazioni in un Comune di montagna si manifestino prima di quelle concernenti il livello già raggiunto dalla pressione tributaria del piano. Sono d'accordo che per i Comuni del piano si stabilisca il 250 per cento, e posso anche essere d'accordo per il 300 per cento, perchè, essendo a dodici volte l'attuale pressione tributaria rispetto a quella dell'anteguerra, anche se si dicesse 300 per cento non si direbbe niente di strano per l'agricoltura del piano, mentre per la montagna sarebbe opportuno rimanere nei limiti fissati dal Ministero.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È vero che l'economia dei Comuni montani è un'economia in genere più povera e che deve essere particolarmente considerata, però bisogna sempre non perdere di vista l'economia di questo provvedimento: distribuire cioè una parte di quello che dovrebbe essere necessario per la copertura totale del disavanzo ai Comuni che si trovano in situazioni particolarmente gravi.

Dobbiamo anche considerare che i Comuni montani godono già di altri benefici.

FORTUNATI. Noi restringiamo il campo di applicazione, non lo allarghiamo. Secondo le proposte del relatore i Comuni ammessi sono meno numerosi di quelli ammessi secondo la formulazione del progetto ministeriale.

Ricordiamo inoltre che nei Comuni di montagna vi è un grave fenomeno di spopolamento.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. D'accordo, ma mi pare che si voglia piuttosto fare anche in questa sede un trattamento preferenziale per i Comuni di montagna. Ora, dal momento che il fondo che abbiamo da distribuire è estremamente limitato, vediamo se non sia il caso di non fare tale trattamento preferenziale, tenendo presente la provvidenza in atto dell'1 per cento sul riparto I.G.E. È evidente che se anche in questa sede facciamo un trattamento preferenziale per i Comuni di montagna, noi sottraiamo una certa parte del fondo che dobbiamo dare ad altri Comuni.

PIOLA. Propongo di aggiungere all'articolo 2 il seguente comma:

« Per i Comuni montani e delle piccole isole, la misura della supercontribuzione alla sovrimposta sul reddito dominicale dovrà essere non inferiore al 150 per cento ».

TRABUCCHI, *relatore*. Secondo la mia proposta l'articolo 2 dovrebbe suonare così: « I Comuni e le Province per essere ammessi a beneficiare del contributo devono aver applicate, per l'anno 1953, supercontribuzioni alle sovrainposte sul reddito dominicale dei terreni in misura non inferiore al 250 per cento ed

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)40^a SEDUTA (28 luglio 1954)

alle addizionali sui redditi agrari in misura non inferiore al 150 per cento e deve inoltre sussistere la condizione che le entrate effettive del bilancio del Comune o della Provincia, compreso il gettito delle supercontribuzioni anzidette, non raggiungano l'80 per cento delle spese obbligatorie ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 nella formulazione ora letta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il comma aggiuntivo all'articolo 2 presentato dal senatore Piola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Non possono beneficiare del contributo statale previsto dall'articolo 1 della presente legge i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale nonchè gli Enti che fruiscono di particolari provvidenze recate da leggi speciali e cioè:

a) le Amministrazioni comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno del 1951 e dell'autunno del 1953 ammesse ai benefici previsti dalle leggi 23 maggio 1952, n. 633 e 27 dicembre 1953, n. 938;

b) i comuni di Roma e di Napoli.

I Comuni e le Province che non sono ammessi a beneficiare del contributo statale e che non riescono a pareggiare il bilancio dell'anno 1953, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo economico mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci degli anni 1953 e 1954, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

FORTUNATI. Propongo di sostituire la dizione ministeriale della prima parte del primo

comma con la seguente: « Non possono beneficiare del contributo statale previsto dall'articolo 1 della presente legge i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale, nonchè i Comuni e le Province che fruiscono delle provvidenze recate da leggi speciali e cioè »; propongo inoltre di lasciare immutata la dizione della lettera a) e di indicare, nella lettera b), le leggi speciali che si riferiscono ai comuni di Roma e di Napoli, e di aggiungere la legge 11 giugno 1954, n. 354, che è quella che si riferisce alle città di Messina e di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fortunati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 3 che, dopo l'approvazione dell'emendamento del senatore Fortunati risulta così formulato:

Art. 3.

Non possono beneficiare del contributo statale previsto dall'articolo 1 della presente legge i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale nonchè i Comuni e le Province che fruiscono di particolari provvidenze recate da leggi speciali e cioè:

a) le Amministrazioni comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno del 1951 e dell'autunno del 1953 ammesse ai benefici previsti dalle leggi 23 maggio 1952, n. 633 e 27 dicembre 1953, n. 938;

b) i Comuni ammessi ai benefici delle leggi 28 febbraio 1953, n. 103, 9 aprile 1953, n. 297, e 11 giugno 1954, n. 354.

I Comuni e le Province che non sono ammessi a beneficiare del contributo statale e che non riescono a pareggiare il bilancio dell'anno 1953, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo economico mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci degli anni 1953 e 1954, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

È in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli Enti deficitari per determinare le cause della situazione finanziaria degli Enti stessi e per seguirne la gestione.

La concessione del contributo in capitale e dei mutui per l'anno 1953 può essere subordinata all'adozione, da parte degli Enti, di provvedimenti ritenuti necessari per rimuovere o attenuare il disavanzo anche agli effetti degli anni successivi.

FORTUNATI. Qui la cosa diventa molto scria non soltanto per gli accertamenti ispettivi, ma per il fatto che questi accertamenti ispettivi presso i Comuni possono essere fatti da tre Ministri: il Ministro per l'interno, il Ministro per le finanze e il Ministro per il tesoro. È una cosa veramente aberrante che i Comuni diventino ad un certo momento organi alle dipendenze di tre Ministri.

PIOLA. Sono d'accordo con le osservazioni del senatore Fortunati. La tutela del Prefetto è più che sufficiente. Propongo pertanto la soppressione dell'articolo.

TRABUCCHI, *relatore*. Non basta nel modo più assoluto la tutela del Prefetto, perchè dipende da una serie di circostanze locali. Quando lo Stato è chiamato a contribuire direttamente, è necessario che si affidi ai suoi funzionari centrali. Io ho vissuto a fianco dei Prefetti e so che i Prefetti sono i primi alleati, i principali amici dei Comuni disestati, e talvolta fanno apparire agli organi dello Stato le cose diversamente da come sono.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'accertamento ispettivo può avere dei momenti e delle ragioni diverse: può essere determinato, per esempio, da una situazione anomala dell'amministrazione del personale.

Penso quindi che in tal caso sia il Ministro dell'interno a dover fare l'indagine. Sarà invece il Ministro delle finanze ad indagare se si dovrà accertare come si sia amministrato nei riguardi dei tributi.

FORTUNATI. Voi di fatto fate gli accertamenti ispettivi su un bilancio che ha avuto il crisma della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione centrale per la finanza locale. Ed allora se volete fare degli accertamenti specifici, vogliamo incominciarli a fare presso gli stessi funzionari che hanno approvato il bilancio? (*Interruzione del Presidente*). L'integrazione avviene in base al bilancio preventivo e non a quello consuntivo.

Quindi la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale quando approvano il bilancio del 1954 hanno già approvato quello del 1953 e conoscono bene il consuntivo del 1952.

In questo modo la situazione di un Comune non è mai definita. Tutti i Commissari prefettizi che vengono mandati, vengono mandati proprio per mettere a posto la gestione, ma alla fine la gestione è peggiorata! Ma è mai possibile che un ispettore dal centro vada, per esempio, a Verona (ponendo il caso che Verona sia in queste condizioni) e sia in grado, quasi taumaturgicamente, di seguire la gestione del bilancio di quel Comune? Seguire la gestione significa star sul posto due o tre mesi. Ma vogliamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà? Ci saranno 500-1000 Comuni in queste condizioni; volete forse mandare 1000 ispettori a seguire le gestioni? Ma vi pare possibile vedere a Verona il Sindaco assistito da un ispettore mandato dal Ministro del tesoro? Se volete eseguire controlli, avete gli organi normali per farli. E se il Ministro vuole, può intervenire presso la Giunta provinciale amministrativa, può dare direttive, può fare ispezioni di tipo particolare. Ma non fissate in una

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)40^a SEDUTA (28 luglio 1954)

legge la figura dell'ispettore che in forma anormale segue la gestione di un Comune.

Propongo che il primo comma dell'articolo 4 sia così formulato: « È in facoltà del Ministro dell'interno di disporre accertamenti presso gli enti deficitari per analizzare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei richiamare l'attenzione sulla importanza di questo articolo 4 dal momento che lo Stato deve intervenire con un contributo eccezionale in dispregio a tutti i conclamati principi della autonomia comunale. In tale situazione mi sembra giusto che sia stabilito un controllo speciale molto penetrante, non su un fatto isolato, ma su tutta la gestione del Comune.

FORTUNATI. Si afferma che questo è un provvedimento provvisorio e poi si dice che bisogna studiare a fondo la questione!

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il provvedimento provvisorio non cessa per questo di essere un provvedimento eccezionale.

Ora, proprio per andare incontro alla preoccupazione manifestata da questa Commissione che cioè non si elargiscono provvidenze per i Comuni organicamente deficitari e che non hanno alcuna voglia di mettere in sesto il proprio bilancio, si introduce questo istituto della ispezione eccezionale e della cooperazione, in un certo senso, alla gestione comunale, proprio in vista della situazione che il disegno di legge prospetta.

PIOLA. Senza parlare dell'anno 1953 che è già scaduto, questa legge entrerà in vigore alla fine del 1954. Volete forse seguire una gestione già esaurita? Insisto nella mia proposta di soppressione dell'articolo 4.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisogna interrompere l'abitudine di alcuni Comuni i quali usano chiedere denaro allo Stato senza la remora di alcun controllo e creando situazioni, come quelle di Reggio Calabria e di Messina, che questa stessa Commissione ha deplorato.

Quanto poi alla preoccupazione (di cui mi rendo conto ma che è teorica in un certo senso) che queste ispezioni diventino eccessive, sottolineo che il Ministero delle finanze per ogni e qualsiasi ispezione ha disponibili solo due ispettori. Io credo che non ne abbia molti di più il Ministero dell'interno e meno ancora ne ha il Ministero del tesoro. Quindi queste ispezioni saranno ridotte proprio a casi veramente importanti.

DE LUCA LUCA. Ritengo giuste le osservazioni dei colleghi Fortunati e Piola riguardo a gestioni ormai praticamente superate. Sarebbe bene emendare l'articolo 4 togliendo l'aggettivo « ispettivi » e le parole « e per seguirne la gestione ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi prego di considerare che non si vuole porre a latere del Sindaco un tutore o un curatore, ma si vuole, una volta tanto, affermare che il denaro dello Stato non deve essere speso male.

FORTUNATI. Anche io sono d'accordo per la soppressione dell'aggettivo « ispettivi » che ha un significato deterioro, mentre può darsi benissimo che gli accertamenti conducano alla conclusione che l'Amministrazione funziona bene. Approvo anche la soppressione delle parole « e per seguirne la gestione » che sono contrarie al principio fondamentale della legge comunale e provinciale.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho già spiegato le ragioni per cui tengo a tale dizione, non tanto per la portata pratica che potrà avere il disegno di legge, in sé modesto, ma perchè per la prima volta noi affermiamo che questo contributo straordinario ed eccezionale dello Stato deve essere impiegato con senso di vivissima responsabilità e controllato fino all'ultimo.

PIOLA. Di fronte alle spiegazioni del Sottosegretario, non insisto nella mia proposta di soppressione dell'articolo 4.

TRABUCCHI, *relatore*. Propongo che il primo comma dell'articolo 4 venga modificato

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)40^a SEDUTA (28 luglio 1954)

come segue: « È in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari, ivi compresi i Comuni e le Province che ricevono contributi dallo Stato in virtù di leggi speciali, per determinare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi e per seguirne la gestione ».

FORTUNATI. Sono favorevole a questa dizione.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche io sono d'accordo sull'emendamento Trabucchi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Trabucchi che sostituisce il primo comma dell'articolo 4 con il seguente:

« È in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari, ivi compresi i Comuni e le Province che ricevono contributi dallo Stato in virtù in virtù di leggi speciali, per determinare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi e per seguirne la gestione ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 che, dopo l'approvazione dell'emendamento del senatore Trabucchi, risulta così formulato:

Art. 4.

È in facoltà del Ministro dell'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari, ivi compresi i Comuni e le Province che ricevono contributi dallo Stato in virtù di leggi speciali, per determinare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi e per seguirne la gestione.

La concessione del contributo in capitale e dei mutui per l'anno 1953 può essere subordinata all'adozione, da parte degli Enti, di

provvedimenti ritenuti necessari per rimuovere o attenuare il disavanzo, anche agli effetti degli anni successivi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Alla spesa di quattro miliardi di lire prevista dall'articolo 1 della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1953-54.

(È approvato).

Art. 6.

I Comuni e le Province che, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1954, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(È approvato).

Art. 7.

Per gli anni 1954 e 1955, qualora le quote di partecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata spettanti ai Comuni a norma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1952, n. 703, risultino inferiori alle somme attribuite con l'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, per nove decimi dell'imposta riscossa nell'anno 1951 sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uva da vino, saranno integrati a carico del

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

40ª SEDUTA (28 luglio 1954)

bilancio dello Stato in misura non superiore al 60 per cento delle differenze per il primo anno ed al 30 per cento per il secondo anno ed entro il limite della rimanenza dei fondi stanziati per la integrazione temporanea, per l'anno 1953, prevista dall'articolo 2 della citata legge 2 luglio 1952, n. 703.

(È approvato).

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bi-

lancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 20,35.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.